



## **IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI FSBA, FIS, CIGS E CIGO**

**Novità, criticità, operatività e prospettive**

**VICENZA, 28 NOVEMBRE 2016**

**RICCARDO DRAGO, FRANCESCO GERIA e NICOLA PORELLI**



## **FSBA, FIS e dalla MOBILITA' alla NASpl**

**NICOLA PORELLI – Consulente del Lavoro**

# **IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

***DALLA MOBILITA' ALLA NASpl***

***e***

***LE ALTRE AGEVOLAZIONI CHE TERMINANO  
IL 31 DICEMBRE 2016***

## **Dalla MOBILITA' alla NASpl Cosa cambia**

- Come stabilito dall'articolo 2, comma 71 della c.d. legge Fornero (Legge 92/2012),  
**dal 1° gennaio 2017,**  
**vengano meno le norme che regolano l'indennità di mobilità.**
- Di conseguenza, dal 1° gennaio 2017, i lavoratori occupati presso un **datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti, licenziati nell'ambito di una procedura di mobilità,** avranno diritto **alla NASpl anziché all'indennità di mobilità.**
- **La NASpl** rappresenta uno **strumento di tutela diverso rispetto l'indennità di mobilità, per gli effetti che produce:**
  - **sui lavoratori: in termini di durata e di importo economico;**
  - **sui datori di lavoro che non potranno più beneficiare delle agevolazioni** legate all'assunzione di lavoratori in mobilità.

## Dalla MOBILITA' alla NASpl La misura

La misura della prestazione **NASpl** è pari:

- al **75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni**, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat (per l'anno 2015 e 2016 pari ad € 1.195,00);
- al **75%** dell'importo stabilito (per l'anno 2015 e 2016 pari ad € 1.195,00) **sommato al 25% della differenza** tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015 e 2016), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2015 e 2016 pari ad **€ 1.300,00**).

- All'indennità mensile si applica una **riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione)**.
- Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

## Dalla MOBILITA' alla NASpl La durata

- La durata della **NASpl** è **collegata alla anzianità contributiva del lavoratore: la prestazione** è corrisposta mensilmente per un **numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni** ed entro i limiti di legge.
- Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E' parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
- I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpl.
- **La mobilità, invece, è commisurata alla età anagrafica del lavoratore alla data del licenziamento e al territorio nel quale si trova l'unità produttiva di provenienza: per il 2016 si va da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi.**

## Dalla MOBILITA' alla NASpl Cosa cambia per i datori di lavoro







Dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro che assumeranno «lavoratori in mobilità» **NON potranno più beneficiare** della possibilità:

- di pagare la contribuzione dovuta all'Inps in misura ridotta;
- di beneficiare del 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se, non lavorando, avesse mantenuto il godimento della mobilità.

Quindi **con il 31 dicembre 2016 terminano le agevolazioni** previste per:

- **ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA' a tempo indeterminato** (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per 18 mesi + (se assunzione a tempo pieno) contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità residua, max 12 mesi elevabile a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni);
- **ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA' a tempo determinato** (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per 12 mesi);
- **TRASFORMAZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA' da tempo determinato a tempo indeterminato** (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per ulteriori 12 mesi + (se trasformazioni a tempo pieno) contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità residua, max 12 mesi elevabile a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni).

## Principali differenze

	da INDENNITA' DI MOBILITA'	a NASpl	
DESTINATARI	Lavoratori licenziati a seguito di procedura di <b>licenziamento collettivo</b> ai sensi della L. 223/1991.	Lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di <b>lic.to individuale o collettivo</b> .	
CAMPO DI APPLICAZIONE	Industrie con più di <b>15 dipendenti</b> ; Az. del commercio con più di <b>50 dipendenti</b> .	<b>Tutti i settori</b> con esclusione del settore agricolo.	
REQUISITI SOGGETTIVI	<b>Anzianità aziendale di almeno 12 mesi</b> di cui 6 effettivamente lavorati.	Lavoratori in stato di disoccupazione licenziati con almeno <b>13 settimane</b> di contribuzione <b>nei 4 anni precedenti</b> e <b>30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti</b> .	
DURATA	Anno 2016 – centro nord <b>12 mesi</b> fino a 49 anni <b>18 mesi</b> con più di 50 anni	Un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni (max 104 settimane – 24 mesi).	
VALORE	<b>80% dell'ultima retribuzione</b> con i massimali e le fasce della CIG (100% trattamento CIG primi 12 mesi; 80% trattamento CIG dal 13° mese).	<b>75%</b> di un importo rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali <b>degli ultimi 4 anni</b> , divisa per il numero di settimane di contribuzione moltiplicata per 4,33.....75% fino a 1.195 euro, 25% per la differenza superiore. Riduz.del 3% mensile dal 4° mese. <b>Max 1.300 euro</b> .	
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	Calcolata su ultima <b>retribuzione piena</b> .	Non potrà essere superiore a <b>1,4 volte l'importo massimo NASpl</b> (limite 1.820 euro per il 2016).	

## Dalla MOBILITA' alla NASpl dal 2017 scompare il contributo sulle liste di mobilità

Inoltre, dal 1° gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi (comma 71, art. 2, L. 92/2012):

- **vengono meno le liste di mobilità** e il relativo **contributo d'ingresso**;
- al posto del contributo d'ingresso **sarà dovuto il «ticket» licenziamenti**, come già previsto per le interruzioni dei rapporti a tempo indeterminato;
- resta **invariata la fase sindacale**.

**Fino al 2016** in caso di licenziamento collettivo e al termine del periodo di CIGS: **da 9 a 6** volte il trattamento mensile di mobilità spettante al lavoratore; riducibile a **3** volte quando sia presente accordo sindacale.

Il **contributo di licenziamento** di finanziamento della NASpl dovrà essere **triplicato qualora il licenziamento collettivo non sia stato oggetto di accordo sindacale**.

Con la «fine» del contributo sulla mobilità, **terminano anche le esenzioni che ne escludevano il pagamento per le procedure concorsuali** (accordo per la ristrutturazione del debito; concordato preventivo ...).

## LE ALTRE AGEVOLAZIONI CHE TERMINANO con il 31 dicembre 2016

- **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

**Apprendisti assunti dal 01/01/2012 al 31/12/2016** da datori di lavoro che occupano un numero di **addetti pari o inferiore a 9** le aliquote contributive a carico del datore sono: **1,61% per i primi 3 anni**, 11,61% per i successivi (oltre a contribuzione CIG/FONDI).

- **ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE**

**Esonero del 40% dei contributi** previdenziali a carico del datore di lavoro (max €. 3.250 annui) per 24 mesi.

- **ASSUNZIONI DI GIOVANI CHE STANNO SVOLGENDO O HANNO SVOLTO UN TIROCINIO GARANZIA GIOVANI**

Incentivo economico da €. 3.000 a €. 12.000

## LE AGEVOLAZIONI PROROGATE consa viene prorogato per il 2017

- Il ministero del Lavoro ha deciso di **prorogare anche nel 2017** gli incentivi alle imprese che assumono con il nuovo contratto di apprendistato “formativo”.
- In pratica, per le aziende che firmeranno, nel corso del prossimo anno, **contratti di apprendistato per il diploma o la qualifica professionale con ragazzi under 25:**
  - non trova applicazione il “contributo di licenziamento” e il contributo integrativo dello 0,30% per i fondi interprofessionali;
  - è previsto lo sgravio del pagamento dei contributi Naspi (1,31%), in aggiunta all’esclusione delle spese sostenute per la formazione nel calcolo dell’Irap;
  - l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%.

## LE AGEVOLAZIONI CHE ARRIVERANNO con il 1° gennaio 2017

- La legge di bilancio per 2017 prevede un **nuovo esonero contributivo c/azienda** (esclusa Inail) per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018** per un periodo massimo di **36 mesi**, nel **limite di 3.250 euro all’anno**.
- L’esonero spetta per le **assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio**, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
  - attività di **alternanza scuola-lavoro ....**  
ovvero
  - periodi di **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.**

# IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI TRA FSBA E FIS

## PREMESSA

### C.I.G.D. 2016-2017

Con la **circolare 34 del 4 novembre 2016**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le **prime indicazioni operative** sulla **nuova possibilità di utilizzo delle risorse degli ammortizzatori sociali in deroga, riconosciuta alle Regioni dal decreto correttivo del Jobs Act** (D.Lgs. 185/2016).

Tale decreto ha previsto la **possibilità di innalzare dal 5 al 50% la percentuale delle risorse** che le Regioni possono destinare agli ammortizzatori sociali.

In particolare il Ministero ha chiarito che **le Regioni possono finanziare ammortizzatori sociali in deroga che iniziano entro il 31 dicembre 2016 e proseguono oltre tale data, purché non oltre il 31 dicembre 2017** e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

Quindi, **se la Regione lo prevederà**, sarà possibile, in presenza di un **accordo sottoscritto nel 2016**, con **domanda di inizio della sospensione o riduzione di orario quest'anno**, l'integrazione sociale in deroga potrà **superare la data del 31 dicembre 2016**.

## Tra C.I.G.D. ed F.S.B.A

### ALCUNI NUMERI NEL SETTORE ARTIGIANO e TERZIARIO provincia di Vicenza

#### SETTORE ARTIGIANO al 16 novembre 2016 (tramite associazione di categoria) - 2016

**CIGD** (proroghe comprese): n. **614**  
(nel **2015** n. 1.129; ..... nel **2009** n. 2.500)

#### **FSBA**

Totale complessivo delle procedure attivate (prime richieste e proroghe): n. **64**  
di cui

Procedure per **assegno ordinario**: n. **62**

Procedure per **assegno di solidarietà**: n. **2**


Aziende gestite da Confartigianato: n. 17

Aziende gestite da studi esterni: n. 37

#### SETTORE TERZIARIO al 31 ottobre 2016 (tramite associazione di categoria) – 2016



**CIGD** (proroghe comprese): n. **54**  
(nel **2015** n. 135; nel **2014** n. 227)

## IL CONFRONTO

SETTORE	da 0,1 a 5 DIP.TI	da 5,01 a 15 DIP.TI	da 15,01 a 50 DIP.TI	da 50,01 DIP.TI
<b>INDUSTRIA</b>	CIGO	CIGO	CIGO CIGS	CIGO CIGS
<b>ARTIGIANATO</b>	FSBA  (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO)	FSBA  (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO)	FSBA  (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO)	
<b>TERZIARIO e altro ...</b>		FIS (SOLO ASSEGNO DI SOLIDARIETA')	FIS (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO)	CIGS



## IL CONFRONTO

SETTORE	da 0,1 a 5 DIP.TI	da 5,01 a 15 DIP.TI	da 15,01 a 50 DIP.TI	da 50,01 DIP.TI
<b>INDUSTRIA</b>  <a href="#">Importo 2 fasce CIG</a>	<b>CIGO</b> 1,7% 52 SETTIMANE nel biennio	<b>CIGO</b> 1,7% 52 SETTIMANE nel biennio	<b>CIGO</b> 1,7% 52 SETTIMANE nel biennio <b>CIGS</b> 0,90% 12 MESI PROROGABILI	<b>CIGO</b> 2% 52 SETTIMANE nel biennio <b>CIGS</b> 0,90% 12 MESI PROROGABILI
<b>ARTIGIANATO</b>  <a href="#">Importo 1.a fascia CIG</a>	<b>FSBA</b> (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO) 0,60% 26 e 13 SETTIMANE ALTERNATIVE NEL BIENNIO	<b>FSBA</b> (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO) 0,60% 26 e 13 SETTIMANE ALTERNATIVE NEL BIENNIO	<b>FSBA</b> (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO) 0,60% 26 e 13 SETTIMANE ALTERNATIVE NEL BIENNIO	
<b>TERZIARIO e altro ...</b>  <a href="#">Importo 2 fasce CIG</a>		<b>FIS</b> (SOLO ASSEGNO DI SOLIDARIETA') 0,45%  12 MESI	<b>FIS</b> (ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E ASSEGNO ORDINARIO) 0,65% 12 MESI e 26 SETT.NE	<b>CIGS</b> 0,90% 12 MESI PROROGABILI

## IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

### *I FONDI DI SOLIDARIETA'*

## I FONDI DI SOLIDARIETA' Premessa

- Con il d.lgs. 148/2015 si prosegue e rafforza la strada già tracciata con la **Legge Fornero**.
- I **fondi di solidarietà** hanno lo scopo di garantire adeguate **forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ai datori di lavoro ai quali non si applica la disciplina relativa alla cassa integrazione**.
- La **principale novità** è l'**obbligatorietà dei fondi** per i datori di lavoro che occupano mediamente più di **5 dipendenti** (la legge 92/2012 prevedeva «più di 15 dipendenti»).

## LE TRE TIPOLOGIE DELLA «SOLIDARIETA'» dal 2016

**Fondi di solidarietà bilaterali**  
(da accordi coll. o contratti coll. nazionali)

**Fondi di solidarietà bilaterali alternativi**  
(**F.S.B.A. per l'artigianato** e somministrazione)

**Fondo di integrazione salariale – **F.I.S.****  
(in sostituzione del Fondo di solidarietà residuale)

## IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

# *F.S.B.A.*

### INTRO

ART. 27 D.LGS. 148/2015

## FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE ALTERNATIVI

Come già previsto dalla **Legge n. 92/2012** **IN ALTERNATIVA** all'**istituzione** di nuovi fondi di **solidarietà**, qualora alla data di entrata in vigore della predetta Legge fossero **già esistite consolidate realtà bilaterali**, le **Parti istitutive di detti Enti potevano adeguare gli statuti degli organismi bilaterali** già in essere alle finalità previste per i nuovi fondi di solidarietà introdotti dalla Riforma del lavoro.

**La «soglia occupazionale» è definita dai Fondi.**

Il **Fondo** di solidarietà per il **comparto artigiano (F.S.B.A.)** prevede la **copertura per tutte le aziende**, anche per quelle aventi meno di 5 dipendenti.

## **ART. 27 D.LGS. 148/2015 FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE ALTERNATIVI**

Le **PRINCIPALI NOVITA'** rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n. 92/2012 riguardano:

- l'**innalzamento**, a decorrere dal 1° **gennaio 2016**, dell'**aliquota di finanziamento**, da ripartire tra datore di lavoro e lavoratore, **dallo 0,20% allo 0,45%** della retribuzione imponibile previdenziale;
- le tipologie di **prestazioni erogate**.

In particolare viene espressamente previsto che i **predetti fondi debbano assicurare almeno UNA delle seguenti prestazioni:**

- assegno di durata e misura pari all'**assegno ordinario** (pari all'integrazione salariale) o, in alternativa,
- **assegno di solidarietà** (al posto del contratto di solidarietà di tipo B), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo **non inferiore a 26 settimane** in un biennio mobile.

## **ART. 27 D.LGS. 148/2015 FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE ALTERNATIVI**

- **Come precisato dal Ministero del Lavoro** (nota n. 4831/2016): **le aziende** che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi **possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai Fondi** di solidarietà bilaterali alternativi (ML nota n. 4831/2016).

## **FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO F.S.B.A. Campo di applicazione**

- Applicazione: **senza limiti dimensionali**, tutte le **imprese artigiane** di cui al **codice contributivo INPS c.s.c. 4**, e **tutte le imprese che adottano un contratto dell'artigianato** sottoscritto dalle confederazioni dell'artigianato e dai sindacati confederali.
- Il contributo è relativo a **tutti i lavoratori dipendenti in forza**, anche a **tempo determinato**, anche **part-time**.
- Sono **esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio**. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell'**edilizia** in quanto organizzate in altri fondi.

## **Aziende non artigiane che applicano un CCNL artigiano: campo di applicazione tra FSBA e FIS**

### **Regolamento FSBA prevede che:**

Devono versare al Fondo tutte le imprese che **adottano un contratto dell'artigianato** sottoscritto dalle confederazioni dell'artigianato e dai sindacati confederali.

### **Inps prevede che:**

**Le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985 (Legge Quadro Artigianato)**, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, **anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale** nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti.

**L'interpretazione più plausibile** per le aziende non artigiane che applicano un CCNL artigiano:

- **se numero dipendenti superiore a 5** → **FIS**;
- **se numero dipendenti da 0,1 a 5,** → **FSBA**.

## **F.S.B.A. Contribuzione**

**La contribuzione complessiva attuale è dello 0,60% così suddivisa:**

- dal **1° gennaio 2016**, per ogni lavoratore in forza nel mese: **0,45% a carico dei datori di lavoro** sulla retribuzione imponibile previdenziale (+ cifra fissa destinata ad EBNA pari a **7,65 euro al mese** per 12 mensilità)
  
- dal **1° luglio 2016**, tale percentuale è stata **incrementata dello 0,15%** della retribuzione imponibile previdenziale **a carico dei lavoratori**.
  
- **NO** contributo solidarietà su quota FSBA (0,45%+0,15%).

## **F.S.B.A. Gli assegni.....**

**assegno ordinario (max 13 settimane in un biennio mobile)**

- situazioni aziendali dovute a **eventi transitori e non imputabili all'impresa** o ai dipendenti, **ivi comprese le situazioni climatiche**;
- **situazioni temporanee di mercato**.

**assegno di solidarietà (max 26 settimane in un biennio mobile)**

- caso di **riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti** plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

## **F.S.B.A.** **Accordo interconfederale regionale Veneto** **del 29 luglio 2016**



Il **29 luglio 2016** Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l'**Accordo Interconfederale che regola la di consultazione sindacale per la richiesta delle prestazioni di FSBA per il territorio del Veneto.**

Tale accordo sostituisce l'accordo siglato il 27 aprile 2016.

Tale accordo **recepisce i contenuti del Regolamento FSBA e definisce i nuovi modelli di verbale di accordo sindacale da utilizzare** per la richiesta delle prestazioni di FSBA.

**La nuova procedure decorre dall'8 AGOSTO 2016.**

Il fondo FSBA è destinato a **tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 6 dipendenti.**

## **F.S.B.A.** **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

### **TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI (alternative tra loro!!!)**

	<b>ASSEGNO ORDINARIO</b>	<b>ASSEGNO DI SOLIDARIETA'</b>
<b>DURATA</b>	<b>13 settimane = 65 giornate</b> di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e <b>78 giornate</b> di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni, <b>su un biennio mobile</b>	<b>26 settimane = 130 giornate</b> di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e <b>156 giornate</b> di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni, <b>su un biennio mobile</b>
<b>MOTIVI</b>	<b>sospensione o riduzione dell'orario</b> di lavoro per <b>1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili</b> all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche: <b>2) situazioni temporanee</b> di mercato.	<b>riduzione dell'orario di lavoro</b> finalizzata ad <b>evitare licenziamenti</b> plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.  La riduzione media oraria <b>non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero</b> , settimanale o mensile dei lavoratori interessati (riduzione complessiva non superiore al 70% per lavoratore nell'arco dell'intero periodo).

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **AMMONTARE DELL'ASSEGNO ORDINARIO E DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA'**

**80% della retribuzione che sarebbe spettata** per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di un **importo massimo mensile di € 971,71, per il 2016**, (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

Le **prestazioni sono alternative fra loro** e non possono cumularsi nel biennio mobile (calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione).

#### **UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI PRIMA DELL'ACCESSO A FSBA**

Prima dell'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà

- aver preventivamente **fruito delle ferie residue dell'anno precedente**;
- aver preventivamente **utilizzato i vari strumenti contrattuali di accantonamento orario** (ROL, flessibilità, banca ore).

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E RUOLO DELLE OO.SS. SINDACALI E DATORIALI**

##### **FASE 1**

L'avvio della procedura di consultazione avviene mediante **l'invio preventivo di una comunicazione** ([Allegato AZ](#)) da parte dell'azienda.

**La comunicazione deve essere inviata** a CGIL CISL e UIL provinciali ed a Confartigianato attraverso una modalità che ne permetta la **tracciabilità** (pec, fax, raccomandata a mano etc).



## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **FASE 2**

Una volta avviata la procedura verrà redatto un **accordo sindacale sulla base dei modelli predisposti** dall'Accordo Interconfederale:

**Allegato 1** nel caso di accordo per la **sospensione/riduzione dell'attività lavorativa** finalizzato a richiedere l'**assegno ordinario**;

**Allegato 2** nel caso di accordo per la **riduzione dell'orario** di lavoro (volta ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) finalizzato a richiedere l'**assegno di solidarietà**.

In tale contesto **Confartigianato Vicenza provvederà solamente a raccogliere** le Comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse, mentre le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza, per la redazione della documentazione richiesta loro da FSBA.

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **FASE 3**

##### **ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, **l'azienda provvederà** direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare:

- **entro e non oltre 20 giorni dalla stipula dell'accordo sindacale**, apposita **comunicazione ad EBAV** attestante l'avvenuto perfezionamento della procedura per l'utilizzo di FSBA sulla base del modulo di cui **all'allegato 3** dell'Accordo Interconfederale. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del verbale di accordo sindacale;

- **entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro** l'azienda presenterà la **domanda di prestazione ad FSBA** attraverso la **piattaforma informatica** (<https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb>).

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **FASE 4**

**L'azienda è tenuta ad inviare alla fine di ogni periodo paga e comunque entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo, la rendicontazione** relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione.

Il caricamento delle domande avviene unicamente attraverso il [portale di FSBA \(https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb\)](https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb).

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **CONTRIBUZIONE CORRELATA**

(si tratta dei **contributi sulla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore**, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento)

Il D.Lgs. 148/2015 prevede **l'onere in capo alle aziende di versare all'INPS la contribuzione correlata relativa alle prestazioni erogate da FSBA.**

Pertanto, **il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata** riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni di FSBA.

**Le aziende potranno poi rivalersi sul Fondo per l'ottenimento di quanto versato.** La relativa domanda di **rimborso sarà inviata dall'azienda a FSBA, per il tramite di EBAV**, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, **entro e non oltre 180 giorni** dalla data di pagamento, pena decadenza dal diritto di rivalsa.

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO**

**Durante i periodi di sospensione/riduzione** di orario di lavoro i dipendenti:

- **conservano** il posto di lavoro;
- **potranno essere richiamati** al lavoro nel numero e per il tempo necessario per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste;
- **maturano** la retribuzione diretta, indiretta e/o differita (secondo i criteri di maturazione dei ratei previsti dal CCNL/CCRL).

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**Pagamento diretto da FSBA a dipendente;** non è previsto l'anticipo delle prestazioni FSBA da parte dell'impresa.

Le prestazioni saranno erogate da FSBA in presenza delle seguenti **condizioni**:

- a) regolarità contributiva dell'azienda dal 1° gennaio 2016;**
- b) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni** dalla data di richiesta della prestazione;
- c) verbale** di accordo sindacale.

**In assenza delle condizioni previste dai punti b) e c) la domanda di prestazione sarà rigettata da FSBA.** Nei casi di ritardo nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione dell'azienda o del lavoratore.

**Il Fondo farà da sostituto d'imposta per le erogazioni.**

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **RIPRESA LAVORATIVA AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE**

Al termine del periodo di sospensione l'azienda **dovrà** procedere alla **ripresa produttiva**.  
**Nel caso di mancata ripresa, l'azienda dovrà restituire le prestazioni** erogate da FSBA al lavoratore.....

Quindi **in caso di cessazione dell'attività produttiva immediatamente successiva** alla fruizione delle prestazioni FSBA, **l'azienda sarà obbligata a restituire** le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.

## **F.S.B.A.**

### **Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

#### **RAPPORTO FSBA – CIG IN DEROGA**

L'attivazione della procedura a livello regionale per la richiesta delle prestazioni di FSBA non incide sulla decorrenza della cassa integrazione in deroga per le aziende che non l'hanno ancora esaurita. Come specificato dall'INPS nella circolare n. 56/2016, **le aziende che rientrano del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai predetti fondi.**

In pratica, **per il corrente anno le aziende possono scegliere se ricorrere alla CIG in deroga o richiedere le prestazioni di FSBA.** Le aziende artigiane con procedura di **CIG in deroga aperta possono continuare** a fruire dell'ammortizzatore in deroga e richiedere successivamente l'intervento FSBA. Si precisa che **non è possibile presentare contemporaneamente domande per il trattamento CIG in deroga e domande prestazioni garantite da FSBA.**

**n.b. FSBA utilizzo più simile CIGO che CIGD (quindi utilizzo effettivo e non in base al preventivato)**

**F.S.B.A.**  
**Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 29 luglio 2016**

MODULISTICA

[Allegato AZ Comunicazione avvio procedura FSBA compilabile](#)

[Allegato 1 Verbale per Assegno Ordinario FSBA compilabile](#)

[Allegato 2 Verbale per Assegno di Solidarieta FSBA compilabile](#)

[Allegato 3 Comunicazione ad EBAV utilizzo FSBA compilabile](#)

[Allegato 4 Comunicazione ad EBAV utilizzo FSBA eventi atmosferici compilabile](#)

[Portale di FSBA](#)

<https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb>

**IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

***F.I.S.***

## **FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE** **Tra decreti, note, circolari e messaggi del 2016**

- Decreto Ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033
- Inps, messaggio 26 gennaio 2016, n. 306
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343
- Inps, circolare 4 febbraio 2016, n. 22
- Inps, messaggio 8 febbraio 2016, n. 548
- Ministero del lavoro, nota 11 febbraio 2016, n. 40/3223
- Inps, circolare 12 febbraio 2016, n. 30
- Ministero del lavoro, nota 18 febbraio 2016, n. 40/3763
- Ministero del lavoro, nota 1° marzo 2016, n. 4831
- Inps, messaggio 5 maggio 2016, n. 1986
- **Inps, circolare 9 settembre 2016, n. 176**

## **ARTT. 29 – 31 D.LGS. 148/2015** **FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

**A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di **Fondo di integrazione salariale (F.I.S.)**, disciplinandone l'attività e il funzionamento e riguarda quei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione cigo/cigs e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero un fondo di solidarietà alternativo.**

**Importante:**

il Fondo risulta rivolto ai **datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti** (in precedenza più di 15 dipendenti) → ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno **computati anche gli apprendisti**.

**ARTT. 29 – 31 D.LGS. 148/2015**  
**FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

**PRESTAZIONI**

**assegno di solidarietà:**

- dal **1° gennaio 2016** per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 15 dipendenti**;
- dal **1° luglio 2016** per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 5 e fino a 15 dipendenti**. Durata massima, **12 mesi in un biennio mobile**.

**assegno ordinario:**

- dal **1° gennaio 2016** per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 15 dipendenti**. In tal caso l'**assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile**, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni.

Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, **il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite**.

**ARTT. 29 – 31 D.LGS. 148/2015**  
**FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

**LAVORATORI BENEFICIARI**

- A decorrere **dal 1° gennaio 2016**, sono destinatari delle prestazioni del Fondo i **lavoratori assunti** con **contratto di lavoro subordinato**, **ivi compresi gli apprendisti**, con **esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio**.
- I lavoratori devono possedere, **presso l'unità produttiva** per la quale è richiesto il trattamento, **un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni** alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

**In caso di appalto**, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, **l'anzianità di effettivo lavoro si computa** tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

## ARTT. 29 – 31 D.LGS. 148/2015 FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

### **ASSEGNO ORDINARIO (+ 15 dipendenti) (simile a CIGO e CIGS)**

Ai datori di lavoro che occupano **mediamente più di 15 dipendenti** il Fondo **garantisce in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale**: una **prestazione costituita da un assegno ordinario** di importo almeno pari all'integrazione salariale per una durata massima di **26 settimane in un biennio mobile**.

### **ASSEGNO DI SOLIDARIETA' (+ 5 dipendenti) (simile a contratto di SOLIDARIETA')**

Rispetto alla previgente disciplina viene introdotta una nuova tipologia di prestazione ovvero l'**assegno di solidarietà**, che dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative **accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi ovvero licenziamenti plurimi individuali** (.... **contratto di solidarietà difensivo di tipo B**). **Durata massima, 12 mesi in un biennio mobile**.

## ARTT. 29 – 31 D.LGS. 148/2015 FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Nello specifico **l'ASSEGNO DI SOLIDARIETA'** (+ 5 dipendenti)

- può essere corrisposto per un **periodo massimo di 12 mesi** in un biennio mobile (calcolo di 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione orario di lavoro);
- nella **misura dell'assegno di solidarietà**, la stessa si determina con le modalità previste per il trattamento di integrazione salariale (**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate);
- gli **accordi collettivi** aziendali individuano i **lavoratori interessati** alla riduzione oraria.
- **La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile** dei lavoratori interessati.
- **Per ciascun lavoratore**, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 70%**.



## **ARTT. 29 – 31 D.LGS. 148/2015 FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

### **CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO**

A decorrere dal **1° gennaio 2016**, l'**aliquota di finanziamento** del fondo è fissata nella misura dello:

- **0,65%** per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 15 dipendenti**
- **0,45%** per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 5 e sino a 15 dipendenti**.

La predetta contribuzione risulta ripartita nella seguente misura:

- **due terzi** a carico del **datore di lavoro** e
- **un terzo** a carico del **lavoratore**.

È prevista una **contribuzione addizionale** a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti (assegno ordinario e di solidarietà) pari al **4%** della retribuzione persa.

## **INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

Il D.lgs 148/2015 sancisce

**l'obbligatorietà dell'istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma di impresa):**

- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali **esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni** sia ordinaria che straordinaria
- e che **occupano mediamente più di cinque dipendenti (compresi apprendisti)**.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

**REGIME INTERTEMPORALE DI APPLICAZIONE DEL FIS**

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che **possono accedere** alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale a decorrere:

- **dal 1° gennaio 2016** le imprese che risultavano **già iscritte** al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti **dal 1° gennaio 2016**;
- **dal 14 aprile 2016** (data di entrata in vigore del decreto interministeriale) i **datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa** per eventi intervenuti **dal 30 marzo 2016**;
- **dal 1° luglio 2016** i **datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti** per eventi intervenuti dalla medesima data.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

**Non rientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo**

**a)** i settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà:

settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;  
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;  
settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;  
settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;  
settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;  
settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;  
settore marittimo – SOLIMARE;  
settore trasporto pubblico;  
settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioi dei Porti Italiani.

**b)** i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui:

**settore dell'artigianato** e settore della somministrazione di lavoro;

**c)** le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

La circolare conferma che **le imprese operanti nel settore dell'artigianato** e che hanno le **caratteristiche proprie delle imprese artigiane** di cui alla legge n. 443/1985, sono **obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'Artigianato**.

**Le stesse, pertanto, non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione** salariale indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

**Rientrano**, altresì, nell'ambito di applicazione del **Fondo di solidarietà dell'Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate**, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

**Le imprese prive delle caratteristiche di cui alla legge n. 443/1985**, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, **anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale** nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti.

Si precisa che sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei **coltivatori diretti**. **Tali dipendenti risultano essere destinatari dei trattamenti delle integrazioni salariali** agricole di cui all'articolo 8 della legge n. 457/1972.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**REQUISITO DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO**

Al Fondo di integrazione salariale **contribuiscono unicamente** i **datori di lavoro che impiegano mediamente più di cinque dipendenti**.

La **soglia dimensionale** deve essere **verificata mensilmente** con riferimento alla **media occupazionale nel semestre precedente**.

**Nella determinazione del numero dei dipendenti** occupati devono **essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (anche lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti** con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.

I lavoratori a **tempo parziale** sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del D.lgs n. 81/2015.

I **lavoratori intermittenti** sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato D.Lgs n. 81/2015.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**REQUISITO DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO**

**Il lavoratore assente** ancorché non retribuito è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; **per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività**, se inferiori al semestre.

**Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.**

Si evidenzia che **il requisito occupazionale**, parametrato su un arco temporale di sei mesi, **può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo**, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**DESTINATARI DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Sono **destinatari** delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i **lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti** con contratto di lavoro **professionalizzante**, con **esclusione** dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Restano inoltre **esclusi** i **lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.

Si sottolinea che, al fine di poter beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano – alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale – **un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda**.

Sono **compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni** e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, **anche i periodi di maternità obbligatoria**.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**DESTINATARI DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

**Vanno, inoltre, computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato**, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, **che il riposo settimanale** (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.

**In caso di cambio di qualifica** del lavoratore, l'**anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario** e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.

**In caso di trasferimento d'azienda** ai sensi dell'art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, **si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante**.

**Il requisito dei 90 giorni è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili.**

## INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 PRESTAZIONI

Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:

- **l'assegno di solidarietà** (per datori di lavoro con **più di cinque dipendenti**);
- **l'assegno ordinario**, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti**, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Il Fondo di integrazione salariale ha **l'obbligo di bilancio in pareggio** e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni **nei limiti delle risorse acquisite**, .....

**Le prestazioni garantite, a regime, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro**, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. **tetto aziendale**).

## INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 PRESTAZIONI

ANNO	TETTO
<b>2016</b>	<b>Nessun tetto</b>
2017	10 volte l'importo accantonato
2018	8 volte l'importo accantonato
2019	7 volte l'importo accantonato
2020	6 volte l'importo accantonato
2021	5 volte l'importo accantonato
<b>2022 in poi</b>	<b>4 volte l'importo accantonato</b>

Inoltre, alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**PRESTAZIONI 1) assegno di solidarietà (+5)**

**L'assegno di solidarietà (+ 5 dipendenti)** è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che,

- **al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale** nel corso della procedura di **licenziamento collettivo**, di cui all'art. 24 della legge n. 223/91,
- o **al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali** per giustificato motivo oggettivo,

**stipulano** con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative **accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.**

**Decorrenza della prestazione**

L'assegno di solidarietà decorre:

- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal **1° gennaio 2016**, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti** già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal **30 marzo 2016**, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale** in quanto non organizzati in forma di impresa;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal **1° luglio 2016**, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano **mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.**

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**PRESTAZIONI 1) assegno di solidarietà (+5)**

- **periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.** Al fine della verifica di quest'ultimo si calcolano le **103 settimane a ritroso** dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

In ogni caso la **riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero**, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. **Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo** per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

I datori di lavoro devono presentare **domanda esclusivamente in via telematica** alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva **entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.**

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**PRESTAZIONI 2) assegno ordinario (+15)**

L'assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all'assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti **causali**:

1. **situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili** all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
2. **situazioni temporanee di mercato**;
3. **riorganizzazione aziendale**;
4. **crisi aziendale**, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

Il legislatore identifica, dunque, gli eventi che possono giustificare il ricorso all'assegno ordinario con le **causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad eccezione delle intemperie stagionali) o straordinarie (ad eccezione del contratto di solidarietà)**, illustrate nella circolare n. 139 del 01 agosto 2016 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**PRESTAZIONI 2) assegno ordinario (+15)**

Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali elencate, è corrisposto fino ad un periodo **massimo di 26 settimane in un biennio mobile**.

Al fine della verifica del **biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso** dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

**Il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario**, può proporre una **nuova domanda**, per la medesima unità produttiva per la quale l'assegno è stato concesso, solo qualora sia **trascorso un periodo di almeno 78 settimane** di normale attività lavorativa;

**In ogni caso**, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, **non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile.**



**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**PRESTAZIONI 2) assegno ordinario (+15)**

Gli **interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 26 settimane nel biennio mobile**, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

**La domanda di accesso all'assegno ordinario**, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva **non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**PRESTAZIONI: misura**

La **misura delle prestazioni per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo equivalente a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni**, secondo le modalità esposte nell'allegato 1 della circolare 197/2015 ..... e quindi in misura pari **all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate**, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. **L'importo così determinato è ridotto**, a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi pari al **5,84 per cento**, e non può superare gli importi massimi mensili.

Retribuzione (euro) per anno 2016	Tetto Importo lordo (euro)	Importo al netto del 5,84% (euro)
Inferiore o uguale a <b>2.102,24</b>	<b>971,71</b>	<b>914,96</b>
Superiore a <b>2.102,24</b>	<b>1.167,91</b>	<b>1.099,70</b>

## INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 **PRESTAZIONI: durata complessiva**

**Per ciascuna unità produttiva** i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di **24 mesi in un quinquennio mobile**.

Lo stesso articolo, al comma 2, pone tuttavia **un'eccezione a tale limite**, laddove dispone che, ai fini della durata massima complessiva, **la durata dell'assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà**. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Pertanto, sulla base del richiamato disposto, a titolo esemplificativo sarà possibile, **nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni**, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, **nel quinquennio mobile**:

- **36 mesi** di assegno di solidarietà;
- **24 mesi** di assegno di solidarietà + **6 mesi** di assegno ordinario + **altri 6 mesi** di assegno ordinario;
- **24 mesi** di assegno di solidarietà + **6 mesi** di assegno ordinario + **6 mesi** di assegno di solidarietà.

## INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 **CONTRIBUZIONE CORRELATA**

**Per le prestazioni garantite dal Fondo,**

**lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata** alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Pertanto, **il valore retributivo da considerare per il calcolo "è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi"**.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore e sono **a carico del Fondo** (33% del valore retributivo; quindi **non è contribuzione figurativa ma effettiva**).

## **INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 CONTRIBUZIONE ORDINARIA**

Le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale e coincidenti con l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario **sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:**

- a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui **due terzi** a carico del datore di lavoro e **un terzo** a carico del lavoratore;**
- b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui **due terzi** a carico del datore di lavoro e **un terzo** a carico del lavoratore.**

## **INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 CONTRIBUTO ORDINARIO**

Per le imprese con **più di quindici dipendenti** già rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, l'**aliquota contributiva pari allo 0,65%** delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, è stata aggiornata a far data **dal 1° gennaio 2016**.

Viceversa, **per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti, a decorrere dal mese di ottobre 2016**, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, **pari allo 0,45%**, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

### **ARRETRATI**

Per i datori di lavoro con limite dimensionale tra 5 e 15 dipendenti computato con riferimento al semestre precedente, in relazione ai contributi dovuti per le mensilità da gennaio a settembre 2016, .... **arretrati entro il 16 dicembre 2016**.

## INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

L'art. 29, c. 8, del D.lgs 148/2015, dispone che **qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4 per cento della retribuzione persa.**

Si ricorda, per completezza, che la stessa è pari alla **differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito** qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati **e quella che effettivamente** viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso.

	FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ARTIGIANATO
<b>Campo di applicazione oggettivo</b>	datori di lavoro con <b>più di 5 dipendenti (compresi lavoratori a domicilio, dirigenti e apprendisti)</b> cui non trovano applicazione i trattamenti della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria	datori di lavoro artigiani (e che applicano i contratti collettivi dell'artigianato) <b>anche con meno di 5 dipendenti</b> , cui non trovano applicazione i trattamenti di cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria
<b>Campo di applicazione soggettivo</b>	lavoratori delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione, <b>escluso il personale dirigente e lavoratori a domicilio, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante</b> , con un'anzianità di <b>almeno 90 giorni di effettivo lavoro</b> presso l'unità produttiva interessata	lavoratori delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione, <b>escluso il personale dirigente, i lavoratori a domicilio e i lavoratori per cui trova applicazione il ccnl edilizia artigianato, compresi gli apprendisti (tutte le tipologie)</b> , con un'anzianità di <b>almeno 90 giorni di effettivo lavoro</b>

	FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ARTIGIANATO
Ricorso	<p><b>assegno ordinario</b>  1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;  2. situazioni temporanee di mercato;  3. riorganizzazione aziendale;  4. crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.</p> <p><b>assegno di solidarietà</b>  - evitare o ridurre licenziamenti collettivi nel corso della procedura di cui all'art. 24 della L. 223/1991 oppure  - licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo</p>	<p><b>assegno ordinario</b>  1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;  2. situazioni temporanee di mercato.</p> <p><b>assegno di solidarietà</b>  - evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.</p>
Contribuzione	<p><b>per i datori di lavoro &gt; 15 dipendenti:</b>  <b>0,65%</b> (2/3 datore di lavoro e 1/3 lavoratore);</p> <p><b>per i datori di lavoro &gt; 5 dipendenti &lt;= 15 dipendenti:</b> <b>0,45%</b> (2/3 datore di lavoro e 1/3 lavoratore).</p>	<p><b>indipendentemente dal numero di dipendenti:</b>  <b>0,60%</b> (0,45% datore di lavoro e 0,15% lavoratore);</p>

	FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ARTIGIANATO
Prestazione	<p><b>assegno ordinario</b> di importo corrispondente a quello dell'integrazione salariale* (<u>per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti</u>)  oppure  <b>assegno di solidarietà</b> di importo corrispondente a quello dell'integrazione salariale* (<u>per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti</u>)  * <u>Importo secondo massimali 2 fasce CIG</u></p>	<p><b>assegno ordinario</b> di importo corrispondente a quello dell'integrazione salariale* (<u>indipendentemente dal n.ro di dipendenti</u>)  oppure  <b>assegno di solidarietà</b> di importo corrispondente a quello dell'integrazione salariale* (<u>indipendentemente dal n.ro di dipendenti</u>)  * <u>Importo secondo massimale 1.a fascia CIG</u></p>
Durata massima	<p><b>assegno ordinario</b>  - <b>26 settimane</b> in un biennio mobile</p> <p><b>assegno di solidarietà</b>  - <b>12 mesi</b> in un biennio mobile</p> <p><u>n.b. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (si vedano eccezioni).</u></p>	<p><b>assegno ordinario</b>  - <b>13 settimane</b> in un biennio mobile (65 o 78 giorni di effettivo utilizzo, per lavoro su 5 o 6 gg a settimana)</p> <p><b>assegno di solidarietà</b>  - <b>26 settimane</b> in un biennio mobile (130 o 156 giorni di effettivo utilizzo, per lavoro su 5 o 6 gg a settimana)</p> <p><u>n.b. le prestazioni sono alternative e non possono cumularsi in un biennio mobile.</u></p>



## IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI OPERATIVITA'

# F.I.S.

**RICCARDO DRAGO – CONSULENTE DEL LAVORO**

### INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176 NOZIONE DI UNITA' PRODUTTIVA

**L'unità produttiva è utilizzata quale parametro** di riferimento per la sussistenza del diritto alla prestazione relativamente ai seguenti ambiti:

- computo **dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni** dalla data di presentazione della domanda;
- computo dei **limiti temporali massimi** complessivi di utilizzo della prestazione, relativamente al limite del quinquennio mobile;
- computo del **limite delle 26 settimane** nel biennio mobile per l'assegno ordinario;
- computo del **limite di un terzo** delle ore lavorabili in tema di assegno ordinario;
- computo del **limite 12 mesi** in un biennio mobile per l'assegno di solidarietà;
- computo della **riduzione media oraria e della percentuale di riduzione** complessiva per singolo **lavoratore** per l'assegno di solidarietà.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**NOZIONE DI UNITA' PRODUTTIVA**

Infine, il **concetto di unità produttiva** è utilizzato per individuare le strutture territoriali INPS competenti per il pagamento della prestazione.

**Il datore di lavoro che intende accedere alle prestazioni garantite dal FIS deve provvedere al censimento dell'Unità Produttiva** interessata alla richiesta di prestazione in anagrafica soggetto contribuente. **Tale informazione è da inserire obbligatoriamente nella domanda** di prestazione e nel Flusso Uniemens non appena sarà reso disponibile.

Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente **indicato nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatIndividuali> del flusso UniEmens**. Qualora, vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**ADEMPIMENTI PROCEDURALI: codifica aziende**

I datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del D.I. 94343/2016 continueranno ad essere contraddistinti dal **c.a. "0J"**, che, **dal 1° gennaio 2016**, assume il significato di **"azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione salariale)"**.

A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione "0J" (zero J) ai **datori di lavoro potenzialmente interessati, a prescindere dal requisito dimensionale**.

Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. I medesimi potranno visualizzare l'avvenuta attribuzione del codice **"0J" sul Cassetto previdenziale Aziende**.

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**ADEMPIMENTI PROCEDURALI: codifica aziende**

I datori di lavoro che operano con **più posizioni contributive** sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di **più di cinque dipendenti** computando i lavoratori denunciati su **più matricole**, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l'eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione:

**"6G"** che assume il nuovo significato di **"Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento** dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale".

Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con **più posizioni contributive** sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di **più di quindici dipendenti** computando i lavoratori denunciati su **più matricole**, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l'eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione:

**"2C"** che assume il nuovo significato di **"Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento** dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà".

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**ADEMPIMENTI PROCEDURALI: codifica aziende**

Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti **attività plurime** connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in **settori diversi**, il requisito occupazionale – di norma - deve essere determinato in relazione al **numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività**.

È opportuno tenere presente che tale distinzione sussiste in presenza di attività ascrivibili a tutele salariali differenziate tra Cassa integrazione e Fondi di solidarietà.

Alla luce della ratio delle disposizioni di cui al D.lgsn.148/2015 e in via eccezionale rispetto ai criteri illustrati, **laddove - per l'esercizio di attività economiche autonome l'una dall'altra - si è in presenza di inquadramenti previdenziali in ambiti diversi, sprovvisti di ammortizzatori sociali** (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà), **rispetto ai quali opera il Fondo di integrazione salariale ai fini del requisito occupazionale (+5 o +15 dipendenti), dovranno essere sommati tutti i lavoratori mediamente occupati** (senza arrotondamenti) **nelle posizioni aperte in relazione alle attività in questione** (es. 1 posizione nel Commercio con 3,83 dip. in media e 1 posizione nel Terziario con 1,33 dip. in media - totale 5,16 dip. in media).



## DOMANDA INPS AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

- La modalità di presentazione della domanda di assegno di solidarietà e assegno ordinario è UNICA ([INPS circ. n. 22/2016](#)).
- Le istanze devono essere presentate alla **struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva** (aziende plurilocalizzate → sede INPS dove si trova la sede legale)
- La domanda è disponibile nel **portale INPS** [www.inps.it](http://www.inps.it): "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà"
- Tale procedura, attualmente, prevede lo scarico di un programma ([DigiWebNet](#)) che consente la predisposizione della domanda off-line. La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere presentata entro i termini previsti tramite l'apposita voce del portale INPS.
- L'azienda, una volta **selezionato il Fondo di integrazione salariale**, deve indicare il **tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa**.

### **ALLEGATI:**

- ✓ **l'accordo collettivo aziendale** (in caso di **assegno di solidarietà**) che stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
- ✓ **il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale** (in caso di **assegno ordinario**);
- ✓ **l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva**, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all'orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell'area download della procedura.
- ✓ per ciascuna causale, le relative relazioni tecniche (in caso di **assegno ordinario**).

**Al momento le sedi periferiche dell'INPS non sono in grado di gestire/esaminare le domande presentate**

## DOMANDA INPS AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### - ASSEGNO ORDINARIO

la domanda deve essere presentata **non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

#### - ASSEGNO DI SOLIDARITA'

La domanda deve essere presentata **entro 7 giorni** dalla data dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio **entro il trentesimo giorno successivo** alla data di presentazione della domanda.

**Al momento le sedi periferiche dell'INPS non sono in grado di gestire/esaminare le domande presentate**

**INPS, circolare 9 settembre 2016, n. 176**  
**AUTORIZZAZIONI, PAGAMENTI E RIMBORSI DELLE PRESTAZIONI**


**Strutture INPS territorialmente competenti alla definizione delle istanze**

1) **unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è iscritto il datore di lavoro:** la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell'istanza è quella presso cui è iscritto il datore di lavoro;

2) **unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritto il datore di lavoro:** la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell'istanza è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva;

3) **in caso datori di lavoro plurilocalizzati:** la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell'istanza è quella nel cui territorio insiste la **sede legale** del datore di lavoro o presso la quale il medesimo ha richiesto l'**accentramento contributivo**.

Una volta emesso il provvedimento di definizione le strutture INPS territorialmente competenti in relazione alla singola unità produttiva, come individuate ai precedenti punti emetteranno conforme autorizzazione al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro ovvero, nei casi espressamente previsti, al pagamento diretto.



**CIGO, CIGS e CDS**  
**Un anno dopo il D.Lgs. 148/2015**

**FRANCESCO GERIA – Consulente del Lavoro**

**Aggiornamento al 24 novembre 2016**

## Dal D.Lgs 148/2015 .... ad oggi....

### CIGS

- MLPS, circ. n. 24 del 2 ottobre 2015
- MLPS, circ. n. 30 del 9 novembre 2015
- MLPS, nota n. 14948 del 21 dicembre 2015
- Decreto Interministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016
- MLPS, circ. n. 1 del 22 gennaio 2016
- Decreto Interministeriale n. 94956 del 10 marzo 2016
- Decreto Interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016
- MLPS, circ. n. 22 del 11 luglio 2016
- MLPS, circ. n. 27 del 8 agosto 2016
- Decreto Legislativo 185 del 24 settembre 2016
- MLPS circ. n. 30 del 14 ottobre 2016
- MLPS circ. n. 34 del 4 novembre 2016
- MLPS circ. n. 35 del 15 novembre 2016

## Dal D.Lgs 148/2015 .... ad oggi....

### CIGO

- INPS, Circ. n. 197 del 2 dicembre 2015
- INPS, messa. n. 7336 del 7 dicembre 2015
- INPS, mess. n. 24 del 5 gennaio 2016 (apprendisti)
- MLPS, circ. n. 95442 del 15 aprile 2016
- INPS, mess. n. 1759 del 20 aprile 2016
- INPS, mess. n. 2908 del 1° luglio 2016
- INPS, mess. n. 3028 del 12 luglio 2016 (apprenisti)
- INPS, circ. 139 del 1° agosto 2016
- INPS, mess. 4315 del 27 ottobre 2016
- INPS, circ. n. 199 del 15 novembre 2016
- INPS, mess. 4752 del 23 novembre 2016

## Dal D.Lgs 148/2015 .... ad oggi....

### CDS

- MLPS, circ. n. 8 del 12 febbraio 2016
- MLPS, nota n. 3763 del 18 febbraio 2016
- Interpello n. 14 del 11 aprile 2016
- D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016
- MLPS circ. n. 31 del 21 ottobre 2016

## **DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Art. 1 – 8 D.Lgs. 148/2015**

## **ART. 1 DESTINATARI**

### **LAVORATORI BENEFICIARI**

Sono destinatari di TUTTI i trattamenti di integrazione salariale:

- i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti.

**SONO ESCLUSI I DIRIGENTI E DEI LAVORATORI A DOMICILIO**

### **ANZIANITA' DI SERVIZIO**

90 GIORNI DI EFFETTIVO LAVORO alla data di presentazione della domanda di concessione presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto l'intervento.

**NON RICHIESTA PER LE IPOTESI DI CIG PER EVENTI  
OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI IN QUALSIASI SETTORE ( E NON  
PIU' NEL SETTORE INDUSTRIALE )**

## **ART. 1 DESTINATARI**

### **CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 24/2015**

Per **giornate di effettivo lavoro** si intendono le **giornate di effettiva presenza al lavoro**, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni.

Alla luce della sentenza C. Cost. 423/1995 sono computati anche i periodi di astensione per maternità obbligatoria.

### **CIRCOLARE INPS 197/2015**

L'anzianità richiesta, infatti, è di "**effettivo lavoro**": si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.

In analogia con quanto disposto dall'art. 16, co. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (*Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003*) anche i periodi di maternità obbligatoria.

## ART. 1 DESTINATARI

### CONCETTO DI UNITÀ PRODUTTIVA - CIRCOLARE INPS 197/2015

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, **che abbiano una organizzazione autonoma**.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi l'unità produttiva deve essere **funzionalmente autonoma**, caratterizzata per la sua sostanziale **indipendenza tecnica**: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).

**Non sono** da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di **unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro**, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti

## ART. 1 DESTINATARI

### .....CONCETTO DI UNITÀ PRODUTTIVA

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva va effettuata avvalendosi delle **appropriate procedure telematiche** disponibili sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentrimento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti").

Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento <UnitaOperativa>.

Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli Operatori delle Strutture territoriali

### CAMBIO DI APPALTO E AMMORTIZZATORE SOCIALE

L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che **passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto**, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

## **UNITA' PRODUTTIVA – INPS, CIRC. 139/2016**

### **Indicatori - CARATTERISTICHE:** **(INPS, Circ. n. 139 del 1° agosto 2016)**

L'Unità Produttiva deve possedere e devono essere oggetto di autocertificazione:

- **autonomia organizzativa**
- **idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo**
- **maestranze adibite in via continuativa.**

## **ART. 2 APPRENDISTI**

### **APPRENDISTI**

Hanno diritto alle integrazioni salariali anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

- **Se gli apprendisti sono in forza ad aziende che hanno diritto alla sola CIGS: CIGS PER CRISI AZIENDALE**
- **Se gli apprendisti sono in forza ad aziende che hanno diritto alla CIGO e alla CIGS: solo CIGO**

### **PROROGA APPRENDISTATO**

Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita .

Al riguardo, [l'INPS con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016](#) chiarisce che i datori di lavoro sono tenuti a riportare a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruita dall'apprendista durante l'apprendistato professionalizzante

## ART. 2 APPRENDISTI

### CONTRIBUZIONE ORDINARIA APPRENDISTI

Sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui gli apprendisti sono destinatari.

[Inps, Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016](#) → chiarimenti in merito alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riguardo ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

APPRENDISTI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGO DA SETTEMBRE 2015					
IMPRESSE FINO A 50 DIPENDENTI			IMPRESSE OLTRE 50 DIPENDENTI		
Industria	Edilizia Ind. e Artigianato	Lapidei Ind. e Artigianato	Industria	Edilizia Ind. e Artigianato	Lapidei Ind. e Artigianato
1,70%	4,70%	3,30%	2%	4,70%	3,30%

APPRENDISTI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE ALIQUOTA CONTRIBUTIVE CIGS DA SETTEMBRE 2015		
Totale	A carico ditta	Trattenuta dipendente
0,90%	0,60%	0,30%

## ART. 2 APPRENDISTI

- La contribuzione aggiuntiva **NON SI APPLICA** per i lavoratori in mobilità e in disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (che hanno però diritto all'ammortizzatore).
- Per le aziende con meno di 9 dipendenti, l'incremento della contribuzione è posta a solo carico azienda (1,7%). [Pertanto in tali ipotesi oltre all'aliquota di finanziamento della NASPI \(1,61%\) è dovuta anche l'aliquota di finanziamento della cassa integrazione.](#)
- L'obbligo di versare la contribuzione di finanziamento della CIGO/CIGS si estende [anche ai lavoratori qualificati al termine del contratto di apprendistato professionalizzante](#) a partire dal periodo di paga «settembre 2015» [Inps, Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016](#)



## ART. 2 APPRENDISTI

- Sempre in merito alla compilazione del flusso UNIEMENS, [l'Inps con messaggio n. 3028 del 12 luglio 2016](#) per consentire l'esposizione separata degli **apprendisti qualificati** tra professionalizzanti e non, stante il differente onere contributivo per le aziende (per gli appr. profes. mantenuti in servizio è dovuta la ctr CIGO/CIGS, mentre per gli appr. non profes. mantenuti in servizio non è dovuta la ctr. CIGO/CIGS pur avendone diritto), ha differenziato i codici da inserire nell'elemento <Qualifica1> come segue

Codice	descrizione
W	Apprendista professionalizzante mantenuto in servizio come operaio
R	Apprendista professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato
C	Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio
D	Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio

## ART. 2 APPRENDISTI

- In merito alla compilazione del flusso UNIEMENS, [Inps, Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016 e messaggio n. 3028 del 12 luglio 2016](#) comunica che a partire dalla competenza del mese di «gennaio 2016» la tipologia contrattuale va esposta con i seguenti nuovi codici

Codice	descrizione
PA	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica Superiore
PB	Apprendistato professionalizzante
PC	Apprendistato di alta formazione e ricerca
M1	Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo
M0	Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
M2	Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo

## ART. 3 MISURA

### MISURA E MASSIMALE DELL'INTEGRAZIONE

- **80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate**, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale
- **Imposizione contributiva per il dipendente pari al 5,84%**
- **IL MASSIMALE SI APPLICA ANCHE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ**
- L'importo del trattamento non può superare gli **IMPORTI MASSIMI STABILITI ANNUALMENTE**, rapportati alle ore di integrazione autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei mensilità aggiuntiva

## ART. 3 MISURA

### AMMORTIZZATORE E MALATTIA

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di MALATTIA l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente carico azienda prevista.

### CIRCOLARE INPS 197/2015

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività: CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
- Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

## ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

### DURATA MASSIMA

- Per ciascuna unità produttiva, il trattamento di CIGO e quello di CIGS (comprensivo del CDS), non può superare la **DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DI 24 MESI IN UN QUINQUENNIO MOBILE**
- Il «nuovo» quinquennio mobile inizia con il primo giorno di fruizione dell'ammortizzatore post 24 settembre 2015

**Eventi oggettivamente non evitabili: non computano ai fini delle 52 settimane nel biennio mobile ma computano ai fini dei 24 mesi nel quinquennio mobile (Circ. Inps 199 del 15.11.2016)**

### ESTENSIONE DEL LIMITE

Utilizzando il CDS, il limite complessivo di 24 mesi può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile in quanto la durata del CDS viene computata al 50% per i primi 24 mesi e per intero la parte eccedente.

## ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

### ESEMPI

- 12 mesi CIGO + 12 mesi CIGS: 24 MESI E STOP
- 12 mesi CIGO + 6 mesi CIGS + 6 mesi CIGS: 24 MESI E STOP
- 12 mesi CIGO + 24 mesi CDS: 36 MESI (i 24 mesi di CDS valgono 50%)
- 12 mesi CIGS + 24 mesi CDS: 36 MESI (i 24 mesi di CDS valgono 50%)
- 36 mesi CDS: 24 MESI (i primi 24 mesi di CDS valgono 50% i restanti 12)
- 12 mesi CIGO + 12 mesi CDS: 18 mesi (possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS o 12 mesi di CDS)

### IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA

Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata MAX complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile

## **ART. 5 CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

In tutti i casi di ricorso agli ammortizzatori sociali, per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale (COMPRESO IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA') è stabilito un contributo addizionale BONUS – MALUS, in misura pari a:

<b>Periodo</b>	<b>Contributi</b>
Prime 52 settimane	9% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
Oltre 52 e sino a 104 settimane	12% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
Oltre 104 settimane (fino a 3 anni nel caso del CDS)	15% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate

## **ART. 5 CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

**INPS, Circ. n. 139 del 1° agosto 2016**

**Conferma:**

**IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON È DOVUTO PER GLI INTERVENTI CONCESSI PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI**

**«EVENTO OGGETTIVAMENTE NON EVITABILE»:** quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio d'impresa, evidente forza maggiore.

## **ART. 5 CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

**INPS, Circ. 199 del 15 novembre 2016**

### **NUOVE MODALITA' DI CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE**

**BASE IMPONIBILE:** la c.d. «retribuzione persa».

- ☐ La retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro **NON PRESTATE**.

**ALiquOTA:** progressiva, varia sulla base dell'intensità di utilizzo dei trattamenti nell'arco di un quinquennio mobile.

## **ART. 5 CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

**INPS, Circ. 199 del 15 novembre 2016**

### **REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE:**

In attesa di circolare INPS per:

- Codici da utilizzare per operare il conguaglio
- Modalità di calcolo e versamento della contribuzione addizionale
- Decorrenza termine di decadenza per operare il conguaglio

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. 148/2015 provvederanno alla regolarizzazione, senza aggravio di oneri accessori, **entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.**

### **CAMBIO ALIQUOTA IN CORSO DEL MESE**

La nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite.

## **ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI**

### **MODALITA' DI EROGAZIONE**

- Pagamento delle integrazioni salariali dall'impresa alla fine di ogni periodo paga
- Successiva richiesta di rimborso all'Inps o conguaglio tra i contributi dovuti e le prestazioni corrisposte
- Conguaglio o rimborso, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

## **ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI**

### **CIRCOLARE 24/2015 MINISTERO DEL LAVORO**

*In via esemplificativa nell'ipotesi in cui il trattamento sia autorizzato per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso il 1° gennaio 2017, i 6 mesi decorrono dalla data del provvedimento, ovvero dal 1° gennaio 2017.*

*Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 148, per i quali non sia stato ancora richiesto il rimborso all'INPS o effettuato il conguaglio, i 6 mesi decorrono dalla data in vigore del decreto legislativo 148, o se successiva, dalla data del decreto di autorizzazione.*

## **ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI**

**INPS, circ. n. 139 del 1° agosto 2016.**

### **PAGAMENTO DIRETTO**

Prevista la possibilità da parte dell'Inps di autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta dell'azienda.

**SOLO** laddove siano provate difficoltà finanziarie dell'impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all'allegato 2 della circ. 197/15 da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell'azienda.

## **ART. 8 CONDIZIONALITA' E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi**, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.

## **ART. 8 CONDIZIONALITA' E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

### **SANZIONI**

- ❑ **Mancata presentazione alle convocazione e mancata partecipazione a iniziative e lavoratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva (es. stesura cv, preparazione a colloqui di selezione) senza giustificato motivo:**
  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
  2. la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
  3. la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
  
- ❑ **Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra politica attiva:**
  1. la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
  2. la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.



## **LE INTEGRAZIONI**

### **SALARIALI**

### **STRAORDINARIE**



## INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

### Campo di applicazione – art. 20

Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti - mentre i contratti a termine si contano per «teste» Circ. MLPS 24/2015).

- a) **imprese industriali**, comprese quelle edili ed affini
- b) **imprese artigiane** che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni/riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita *l'influsso gestionale prevalente (si ha quando la somma dei corrispettivi risultati delle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente, il 50% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse)*
- c) **imprese appaltatrici** di servizi di **mensa o ristorazione**, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
- d) **imprese appaltatrici di servizi di pulizia**, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
- g) imprese di vigilanza

## INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

### Campo di applicazione – art. 20

- Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda **abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti** (inclusi gli apprendisti e i dirigenti mentre i contratti a termine si contano per «teste» Circ. MLPS 24/2015):
  - imprese esercenti **attività commerciali**, comprese quelle della logistica
  - agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
- **A prescindere dal numero dei dipendenti:**
  - imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale
  - partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali e nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Campo di applicazione – art. 20**

- Nel caso di richieste presentate **prima** che siano trascorsi **6 mesi** dal **trasferimento di azienda**, il **requisito** relativo alla classe **dimensionale** deve **sussistere**, per **l'impresa subentrante**, *nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento.*
- Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa speciale in materia di Cassa integrazioni guadagni straordinaria per il **settore dell'editoria**.
- Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 7, comma 10 ter del decreto legge n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993, relativa alle **aziende in amministrazione straordinaria**.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Causali di intervento – art. 21**

L'intervento straordinario di integrazione salariale **potrà essere richiesto** quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle **seguenti causali**:

1) **riorganizzazione aziendale**

2) **crisi aziendale**, ad esclusione dal 1° gennaio 2016 dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa **(ammessi accordi per cessazione attività se perfezionati entro il 31.12.2015)**

3) **contratti di solidarietà**

N.B. l'impresa **NON** può richiedere la CIGS per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli **stessi periodi** e per **causali sostanzialmente coincidenti**, la CIGO.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Causali di intervento – art. 21**

#### **1 - CIGS PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

##### **Il PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE:**

- deve presentare un **piano di interventi** volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva
- deve contenere **indicazioni sugli investimenti** e sull'eventuale **attività di formazione**
- deve essere **finalizzato** a un **consistente recupero occupazionale** del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CIGS PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE** **DM n. 94033 del 13 gennaio 2016**

- a) l'impresa richiedente deve presentare un **programma di interventi** volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva;
- b) il programma di interventi può contenere **investimenti per impianti fissi ed attrezzature** direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere **attività di formazione e riqualificazione professionale** rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;
- c) il **valore medio annuo degli investimenti** previsti nel programma (inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E.) deve essere **superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente**;
- d) le **sospensioni** dal lavoro devono essere **motivatamente ricollegabili**, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
- e) le sospensioni decorrenti **dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili** nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato;
- f) nel programma devono essere **indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%**; (oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione.)
- g) il programma deve esplicitamente indicare le **modalità di copertura finanziaria** degli investimenti programmati.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Causali di intervento – art. 21**

#### **2 - CIGS PER CRISI AZIENDALE**

##### **II PROGRAMMA DI CRISI AZIENDALE:**

- deve contenere un **piano di risanamento** volto a **fronteggiare** gli **squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale** o derivanti da condizionamenti esterni
- deve indicare gli **interventi correttivi** da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili **finalizzati** alla **continuazione dell'attività** aziendale e alla **salvaguardia occupazionale**

**N.B.** In deroga ai limiti di durata massima delle prestazioni può essere autorizzato un ulteriore periodo di CIGS qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale (DM n. 95075 del 25 marzo 2016 - Ministero del Lavoro, Circolare n. 22 del 11 luglio 2016)

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **PROROGA CIGS PER CRISI AZIENDALE**

DM n. 95075 del 25 marzo 2016 - Ministero del Lavoro, Circolare n. 22 del 11 luglio 2016

La **proroga** della CIGS per crisi aziendale può essere autorizzata sino ad **un limite di spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018** e per un periodo di:

- **12 mesi** per le cessazioni di attività intervenute nell'anno **2016**;
- **9 mesi** per le cessazioni di attività intervenute nell'anno **2017**;
- **6 mesi** per le cessazioni di attività intervenute nell'anno **2018**

#### **PROCEDURA**

Prima del termine del programma di crisi aziendale e prima di presentare la domanda per ottenere la proroga del trattamento CIGS, **l'impresa che cessa l'attività deve addivenire all'accordo governativo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del MISE.**

#### **Oggetto dell'accordo:**

- piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale
- piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario.

→ **n.b: non si applica la procedura di cui all'art. 25 d.lgs. 148/2015.**

**INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**  
**CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CIGS PER CRISI AZIENDALE**  
**DM n. 94033 del 13 gennaio 2016**

- a) **dagli indicatori economico-finanziari di bilancio** (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti **il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo**; L'impresa deve presentare **specifica relazione tecnica**, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria.
- b) deve essere **verificato il ridimensionamento o, quantomeno, la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della CIGS**. (di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle che danno luogo ad agevolazioni contributive e/o finanziarie; diversamente deve motivare la necessità di eventuali assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS).
- c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, **un piano di risanamento** che individui gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività;
- d) il programma di risanamento di cui sopra deve essere **finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione**. L'impresa, qualora, nel corso dell'intervento di CIGS o al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.

**INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**  
**CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CIGS PER CRISI AZIENDALE**  
**DM n. 94033 del 13 gennaio 2016**

La CIGS può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un **evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale**.

In tale ipotesi, l'impresa deve evidenziare

- l'**imprevedibilità** dell'evento causa della crisi,
- la **rapidità** con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi,
- la **completa autonomia** dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Il Ministero chiarisce che **non sono presi in esame** i programmi di crisi presentati da imprese che:

- abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
- non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;
- abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di CIGS.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** **Causali di intervento – art. 21**

### **3 - CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ**

- Richiede la stipula di un **accordo collettivo aziendale** con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- La **riduzione media oraria non può essere superiore al 60%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
- **Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70%** nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
- L'accordo deve **specificare le modalità** attraverso cui l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può **modificare in aumento**, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** **Causali di intervento – art. 21**

### **3 - CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ**

#### **TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CDS**

- **80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate**, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale nel limite del massimale.
- Nel calcolo non vengono presi in considerazione eventuali aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.
- In caso di rinnovi contrattuali nazionali, il trattamento di integrazione salariale è rideterminato – in diminuzione - tenendo conto dell'aumento intervenuto.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** **Causali di intervento – art. 21**

### **3 - CONTRATTO DI SOLIADRIETÀ – T.F.R.**

Le quote di TFR relative alla retribuzione persa sono **a carico della gestione INPS**, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo entro 90 giorni dal termine del periodo di CDS, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** **CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CIGS PER CDS** **DM n. 94033 del 13 gennaio 2016**

- il contratto di solidarietà **non si applica**:
  - nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;
  - per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- per i dipendenti con rapporto di lavoro **part-time** è ammissibile l'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
- **l'esubero di personale** deve essere quantificato e motivato nel contratto di solidarietà;
- **eventuali variazioni dell'orario**:
  - in aumento rispetto a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere contemplate nel contratto medesimo (in termini di modalità di esercizio della deroga);
  - in diminuzione (pertanto si assiste ad una maggiore riduzione di orario) comportano la necessità di stipulare un nuovo contratto di solidarietà.
- In linea generale, non sono ammesse **prestazioni di lavoro straordinario** per i lavoratori posti in solidarietà.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **CDS – Trasformazione part-time in full-time e viceversa** **Interpello n. 14 del 11 aprile 2016**

**Stante il quadro regolatorio di cui all'art. 21 d.lgs. 148/2015 e al DM 13 gennaio 2016 N. 94033**

«laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, **qualora tali trasformazioni, non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.**

In altri termini risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e **non richiedono la stipula di un ulteriore accordo** soltanto quelle istanze di **trasformazioni** attuate **nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita** - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti.

Qualora, invece, **le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo** sarà evidentemente **necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà»**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **CDS DIFENSIVI DI TIPO B - art. 46 co.3**

- Dal 1° luglio 2016 è abrogato l'art. 5 DL 148/1993 convertito dalla Legge 236/1993 relativo ai **CDS DIFENSIVI DI «TIPO B» per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.**
- **NB:** la **Legge di Stabilità 2016 art. 1 co. 305** e la **Nota del MLPS n. 524 dell'11 gennaio 2016** e **Circolare MLPS n. 8 del 12 febbraio 2016** precisa che i CDS difensivi di tipo B:
  - stipulati **prima del 15 ottobre 2015**, troveranno applicazione **per l'intera durata** prevista dal verbale di accordo
  - stipulati **a decorrere dal 15 ottobre 2015**, troveranno applicazione **fino al 31 dicembre 2016**;
  - In ogni caso, non potranno più essere stipulati dal 1° luglio 2016 (**ultimo giorno utile per la stipula 30 giugno 2016**)
- I CDS DIFENSIVI DI «TIPO B» sono **sostituiti** da una nuova prestazione avente la medesima finalità: **l'assegno di solidarietà finanziato dal Fondo di Integrazione Salariale** (art. 31 d.lgs. 148/2015)



## INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

### Durata – art. 22

CAUSALE	DURATA MASSIMA – PER CIASCUNA UNITA' PRODUTTIVA.
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 24 MESI anche continuativi, in un quinquennio mobile, non prorogabile.</li> </ul>
CRISI AZIENDALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 MESI anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione. Ulteriori 6 mesi se concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda.</li> </ul>
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 24 MESI anche continuativi, in un quinquennio mobile.</li> <li>▪ 36 MESI anche continuativi, in un quinquennio mobile alle seguenti condizioni: la durata dei trattamenti d'integrazione salariale per contratto di solidarietà vengono computati nella misura della metà entro il limite di 24 mesi; oltre tale limite vengono computati per intero.</li> </ul>

NOVITÀ: nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell' 80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Tale disposizione non trova applicazione nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (25.09.2017).

## INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

### Trattamento di fine rapporto – art. 46,c.1 lett. e)

La precedente normativa – art. 2 legge 8 agosto 1972 n. 464 – stabiliva che le aziende potessero richiedere alla CIGS il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione e corrisposte ai lavoratori all'atto del licenziamento (*laddove non vi fosse stata ripresa della prestazione*).

**Dal 24 settembre 2015 le quote di Trattamento di Fine Rapporto rimangono a totale carico del datore di lavoro (cfr Circ. MLPS 24/2015).**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** **Contribuzione – art. 23**

<b>CONTRIBUTO ORDINARIO</b>	<b>Carico Azienda</b>	<b>Carico Dipendente</b>
<b>0,90%</b>	0,60%	0,30%

<b>CONTRIBUTO ADDIZIONALE</b>	<b>Settimane di effettivo utilizzo nel quinquennio mobile</b>
<b>9%</b>	Fino a 52 settimane
<b>12%</b>	Oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane
<b>15%</b>	Oltre le 104 settimane

Il contributo addizionale non è dovuto dalle imprese sottoposte a **procedura concorsuale** anche con continuazione dell'attività (anche se dal 1.1.2016 accederanno alla CIGS per le causali di cui al D.lgs 148/2015) o **commissariate** ai sensi L. 236/1993.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** **Mancata rotazione**

Con [Decreto del Ministero del Lavoro n. 94956 del 10 marzo 2016](#) (in vigore dal 16.06.2016) è stato stabilito **l'incremento della contribuzione addizionale (nella misura dell'1%)**, applicabile a titolo di **sanzione in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori in CIGS.**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Pagamento diretto – Circ. MLPS del 5 ottobre 2015, n.24**

- ❑ Il **pagamento** delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla **fine di ogni periodo di paga**. L'importo delle integrazioni è **rimborsato** dall'INPS all'impresa o **conguagliato** da questa **secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte**.
- ❑ Viene introdotto un **termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione** entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
- ❑ Qualora il **provvedimento** di concessione sia **successivo alla scadenza del termine di durata del trattamento autorizzato**, il conguaglio o la richiesta di **rimborso** delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere richiesto dall'azienda **entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione**.
- ❑ Per i **trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore** del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non sia stato ancora richiesto il rimborso all'INPS o effettuato il conguaglio, i **sei mesi decorrono** dalla **data di entrata in vigore** del decreto legislativo, o se successiva, dalla data del **decreto di autorizzazione**.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Consultazione sindacale – art. 24**

- In caso di **CIGS per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale** è necessario:
  - **comunicare tempestivamente l'avvio** della procedura alle RSA/RSU, **indicando l'intenzione di richiedere la CIGS, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati**.
  - **entro 3 giorni** le parti devono richiedere **esame congiunto** presso la Regione/Ministero al fine di **presentare il programma** che si intende attuare, la durata, il n. di lavoratori coinvolti, le ragioni che non rendono praticabile forme alternative di riduzione di orario, i criteri di scelta, le modalità di rotazione, le ragioni tecnico-organizzative della mancata rotazione;
- La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni (10 per aziende con meno di 50 dipendenti) dalla data di ricezione della domanda dall'Ufficio competente.

**Le parti devono espressamente dichiarare la NON percorribilità del contratto di solidarietà;**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Procedimento – art. 25**

La **domanda** di concessione della CIGS è **presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo** (corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale).

In caso di **presentazione tardiva** dell'istanza, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima.

#### **D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016**

(che modifica il Art. 25, comma 2, del D.Lgs. 148/2015)

**La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Procedimento – art. 25**

- La **domanda di concessione** deve essere presentata in via telematica contestualmente al Ministero del Lavoro e alle DTL competenti (sempre tramite il portale Cigs on line).
- La **concessione del trattamento** avviene con decreto del Ministero del lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

**VERIFICHE: nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, le DTL competenti procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali.**



## INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE Ispezioni – art. 25

- Il servizio ispettivo **dichiara espressamente** se l'impresa versa in **situazione di difficoltà** di ordine finanziario, verificando **l'indice di liquidità** (che deve essere manifestatamente negativo = inferiore a 1)

$$\text{➤ INDICIE DI LIQUIDITA' = } \frac{\text{LIQUIDITA' IMMEDIATE}}{\text{PASSIVITA' CORRENTI}}$$

LIQUIDITA' IMMEDIATE:	PASSIVITA' CORRENTI:
Investimenti che si trasformeranno in denaro in un periodo di tempo inferiore ad un anno:  Voce C.III del bilancio " <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u> " (titoli di facile negoziazione sul mercato) + Voce C.IV del bilancio " <u>Disponibilità liquide</u> " (cassa e banche).	Finanziamenti che si trasformeranno in esborsi di denaro in un periodo di tempo inferiore ad un anno:  " <u>Fondi rischi ed oneri</u> " compresi nella voce B) del passivo, che hanno una esigibilità prevedibile entro l'esercizio successivo + I " <u>debiti</u> " compresi nella voce D) del passivo, con scadenza entro l'esercizio successivo (debiti verso banche, debiti verso fornitori, effetti passivi, quote di mutui in scadenza, debiti verso dipendenti per salari) + I " <u>ratei e risconti</u> " annuali contenuti nella voce E) del passivo.

## INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE Disposizioni transitorie e finali - Art. 42 – Art. 44

- **Procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto:**
  - ✓ i trattamenti di integrazione salariale straordinaria **mantengono** la durata prevista;
  - ✓ i relativi trattamenti riguardanti **periodi successivi** all'entrata in vigore del decreto si computano ai fini della durata massima complessiva di cui all'art. 4 (24 MESI).
- **Accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31/07/2015 (di rilevante interesse strategico e che comportino notevoli ricadute occupazionali**, può essere autorizzata, con decreto interministeriale la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate da apposita commissione E su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, entro il limite di spesa previsto. (Con Dm del MLPS e MEF ammessa proroga di 24 mesi – art. 2, c. 1, punto 2), n. 2 del D.Lgs 185/2016 che introduce il comma 4-bis all'art. 42 de D.Lsg 148/215)
- Le nuove disposizioni si **applicano** anche ai trattamenti di integrazione salariale **RICHIESTI** a decorrere dal 24 settembre 2015.

**VEDI art. 44 c. 1 e Circ. MLPS DEL 5/10/2015 N. 24 Punti 1) e 4.2.1) per gli effetti dalla data di presentazione delle domande di Cigs.**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Procedure concorsuali – Circ. MLPS 24 del 5 ottobre 2015**

- A decorrere dal **1° gennaio 2016**, **viene meno** la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all'ammissione per procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo 3 L. 223/1993 (*fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria*).
- **Fino al 31 dicembre 2015** trovano applicazione le circolari n. 4 del 2 marzo 2015 e n. 12 del 8 aprile 2015. Il trattamento **potrà decorrere** dalla **data della procedura concorsuale** applicandosi le norme procedurali già previste per tali causali di intervento (fino al 31 dicembre 2015).
- **Successivamente al 31 dicembre 2015**, nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a **procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio d'impresa**, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell'ambito delle **altre causali** previste dal decreto legislativo 148/2015. → [Circ. MLPS n. 1 del 22 gennaio 2016](#) precisa che il trattamento di CIGS può essere autorizzato **a condizione che gli organi della procedura subentrino nella titolarità del programma già presentato e si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente fissato.**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

### **Contributo addizionale – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197**

#### **Procedure concorsuali.**

- Il contributo addizionale **non sarà dovuto** dalle imprese che, sottoposte a **procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa**, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1 gennaio 2016 al trattamento di CIGS. Infatti, l'art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/88 nell'individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a "procedura concorsuale".

**Attenzione a procedure di mobilità e contributo ingresso L. 223/1993.**

**CONTRATTO**  
**DI**  
**SOLIDARIETA'**  
**ESPANSIVO**



**CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - TRASFORMAZIONE**

[D.Lgs. N. 185 del 24 settembre 2016](#)

**Trasformazione dei CDS difensivi in espansivi (c. 3-bis dell'art. 41 del D.lgs 148/2015)**

La trasformazione – con accordo collettivo - è ammessa ai contratti che:

- siano in corso da **almeno dodici mesi**;
- oppure siano stati **stipulati** prima del 1° gennaio 2016 (a prescindere che siano in corso da più di 12 mesi);

**Non** possono essere previste **riduzioni di orario** superiori a quelle già definite con il verbale relativo alla solidarietà difensiva.

Il **contributo addizionale** previsto dall'art. 5 a seconda del periodo al quale l'integrazione si riferisce all'interno del quinquennio mobile (9%,12%,15%), si riduce della metà (4,50%, 6%, 7,50%).

**TRASFORMAZIONE DEL CDS – Art. 41, comma 3-bis, D.Lgs. 148/2015**

## **MODALITA' DI TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO**

da contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 5, → a contratto di solidarietà espansiva

Con contratto collettivo aziendale, programmando le modalità di ,si prevede una stabile riduzione dell'orario con riduzione della retribuzione e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Ai lavoratori cui sia stato ridotto l'orario spetta:

- un **trattamento** di integrazione salariale di importo **pari al 50%** della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto;
- l'integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al precedente punto sino almeno alla misura dell'integrazione salariale originaria (**non imponibile previdenziale – contribuzione figurativa**)



**LE INTEGRAZIONI**

**SALARIALI**

**ORDINARIE**



## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Campo di applicazione – art. 10**

Sono **interessate** dalle integrazioni salariali ordinarie (CIGO):

- a) **imprese industriali manifatturiere, di trasporti**, estrattive, di **installazione di impianti**, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas
- b) **cooperative di produzione e lavoro** che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal **D.P.R. n. 602/1970 (coop. facchinaggio)**
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Campo di applicazione – art. 10**

Sono **interessate** dalle integrazioni salariali ordinarie (CIGO):

- f. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
- g. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
- h. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
- i. imprese addette all'armamento ferroviario
- j. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
- k. imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini**
- l. imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo
- m. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione

**TUTTI GLI ALTRI COMPARTI SARANNO INTERESSATI DALLA GESTIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ (BILATERALI, ALTERNATIVI O RESIDUALI)**

## **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

**Cigo applicazione – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197**

- Il **principio generale**, introdotto dall'art. 44, comma 1 del decreto legislativo in esame, comporta che la nuova disciplina **si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015**, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.
- **Eventi non oggettivamente evitabili: non è richiesto il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro** di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.
- Si precisa inoltre che **continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina** relativamente ai **trattamenti già richiesti precedentemente** all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali – art. 11**

Ai dipendenti delle imprese interessate (vedi elenco art.10) è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria dei seguenti casi:

- situazioni aziendali dovute ad **eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti**, incluse le intemperie stagionali.
- situazioni **temporanee di mercato**.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Causali – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197**



- Le **causali** denotano ancora che la **CIGO** è un **ammortizzatore** al quale si può ricorrere per **crisi di breve durata** e di **natura transitoria**. Il **requisito della transitorietà** della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è **rimarcato dal quadro generale** della riforma - che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l'attività produttiva - **nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all'art. 2, co. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato.**
- Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione, è contenuto nel [Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016](#), che guida le sedi dell'Istituto nell'azione concessiva della CIGO in seguito all'abolizione della commissioni provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2016.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Causali – Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 (G.U. n. 137 del 14-6-2016)**

Il requisito fondamentale che viene valutato per la concessione della CIGO è la natura della causale di sospensione che per essere integrabile deve essere di **natura temporanea**, solo per eventi transitori.

### **Causali – INPS, Circolare 139 del 1 agosto 2016**

Si ribadisce l'essenzialità del requisito della **TRANSITORIETA'** che deve essere valutata, in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali sotto **duplice aspetto**:

- **TEMPORANEITA'**
- **FONDATA PREVISIONI DI RIPRESA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA** che sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali – INPS, Circolare 139 del 1 agosto 2016**

□ **Ciclicità delle sospensioni/ciclica riproposizione:** denotano una «non transitorietà» della causale che si ripropone costantemente nel tempo.

- Le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all'intervento di CIGO durante tali soste.
- Può essere sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale e far venir meno il requisito della «non imputabilità» dell'evento che deve concretarsi anche nella non riferibilità all'organizzazione o programma aziendale.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali – D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 (G.U. n. 137 del 14-6-2016) e Circ. Inps n. 130 del 1 agosto 2016.**

### **Causali di ricorso alla CIGO:**

- Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
- Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa
- Perizia di variante e suppletiva al progetto
- Mancanza di materie prime o componenti
- Eventi meteo
- Sciopero di un reparto o di altra impresa
- Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica
- Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori
- Guasti ai macchinari
- Manutenzione straordinaria

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali – Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 (G.U. n. 137 del 14-6-2016) e Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.**

- **La concessione della CIGO è subordinata all'esame degli elementi oggettivi** sulla base dei quali vengono formulate le domande di integrazione salariale. Tali elementi oggettivi devono essere **documentati dall'impresa in una relazione tecnica dettagliata** resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
- La relazione deve contenere **le ragioni** che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **e dimostrare, sulla base appunto di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato.**
- Al riguardo l'articolo 2 del DM n. 95442/2016 chiarisce che gli elementi oggettivi **possono** essere supportati da:
  - documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o
  - da documentazione tecnica concernente: la situazione temporanea di crisi del settore; le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto; l'analisi delle ciclicità delle crisi; la CIGO già concessa.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali – Messaggio n. 2908 del 01-07-2016 e Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.**

- L'INPS, nel Messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, **illustra il nuovo procedimento amministrativo** di concessione della CIGO, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande e di avvio dell'istruttoria (rinviando ad una prossima circolare l'analisi di dettaglio dei contenuti del DM n. 95442/2016).
- l'Istituto fornisce un **supporto indicativo** del contenuto che dovrebbe avere la **relazione tecnica dettagliata** allegando al messaggio **9 fac-simili** relativi alle diverse causali di intervento della cassa integrazione ordinaria.
- La nuova disciplina **si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016** (data di entrata in vigore del soprarichiamato DM).  
→ **la relazione tecnica dettagliata va allegata anche in caso di richiesta di proroga** della CIGO, trattandosi di domande distinte che devono contenere gli elementi probatori del perdurare delle ragioni dell'intervento presentate nella prima istanza.

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali – Messaggio n. 2908 del 01-07-2016 e Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.

L'INPS sintetizza il nuovo procedimento di concessione della CIGO nei seguenti punti:

- concessione della prestazione di **competenza esclusiva delle sedi INPS** (sono state soppresse le Commissioni provinciali CIGO);
- individuazione di **criteri univoci e standardizzati** per la valutazione delle domande;
- **obbligo** a carico delle aziende richiedenti di invio di una **relazione tecnica dettagliata** che contenga gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all'INPS di un **supplemento istruttorio** con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedurali.

### La relazione deve:

- essere resa come **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000** (tali dichiarazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci);
- contenere le **ragioni** che hanno determinato la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- **dimostrare**, sulla base di elementi oggettivi attendibili, **la ripresa dell'attività**;
- essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'azienda o da suo delegato;
- **inviata telematicamente**.

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali – Messaggio n. 2908 del 01-07-2016 e Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.

- Il provvedimento di concessione o di reiezione della CIGO deve contenere una **“congrua motivazione”** che descriva gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni che hanno portato alla decisione di accoglimento o rifiuto della domanda, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività.
- Nel caso in cui l'azienda non abbia indicato elementi probatori sufficienti per giungere ad una decisione, la sede INPS territorialmente competente può disporre un **supplemento di istruttoria**.
- L'azienda è **tenuta a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria**.
  - L'azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi descritti nella relazione tecnica con ulteriore documentazione (sempre da allegare) relativa, ad esempio, alla solidità finanziaria dell'impresa, a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, a nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all'analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali - Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.**

### **Mancanza di lavoro/commesse.**

Le domande di CIGO per **mancanza di lavoro/commesse** sono caratterizzate dalla **contrazione dell'attività lavorativa** derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

L'integrabilità della fattispecie in esame è dimostrata laddove nella relazione tecnica dettagliata sia data prova di un **andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo**, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono indici di accoglimento:

- il significativo **calo di ordini** e commesse;
- la **diminuzione dei consumi energetici**;
- l'**andamento** involutivo e/o negativo del **fatturato**, o del **risultato operativo**, o del risultato di impresa o **dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti** l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali - Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.**

### **Crisi di mercato**

- Per quanto riguarda la fattispecie che integra la causale **“crisi di mercato”**, si caratterizza per una **mancanza di lavoro** o di **ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda**.
- Permangono quindi gli stessi elementi di valutazione relativi alla mancanza di lavoro/commesse, cui **si aggiunge l'analisi del contesto economico produttivo del settore** o la **congiuntura negativa** che interessa il mercato di riferimento.

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali - Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.

### Eventi meteo

L'azienda deve documentare le **ragioni** che hanno determinato la **contrazione** dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa **in atto al verificarsi dell'evento** nonché descrivendo sommariamente le **conseguenze** che l'evento stesso ha determinato.

Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

In linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento le **precipitazioni piovose e nevose**:

- **tra i mm. 2 e i mm. 3** per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
- **di mm. 1,5** per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.
- **mm. 1** per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali - Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.

### Eventi meteo

La **nebbia** e la **foschia** non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro salvo casi di particolare intensità ed eccezionalità.

L'**oscurità** non è considerata fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.

**Vento**: il parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h) salvo lavori svolti ad altezza elevata, con gru e che richiedano l'uso della fiamma ossidrica.

Le **temperature eccezionalmente elevate**, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.



## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali - Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.**

### **Fine cantiere/fine lavoro.**

- ❑ Brevi **periodi di sospensione** dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, che **non devono essere superiori a tre mesi**.  
L'integrabilità della fattispecie è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non sia superiore a 3 mesi, conseguentemente **le soste superiori non sono integrabili**.

### **Fine fase lavorativa.**

- ❑ E' caratterizzata dalla **sospensione dell'attività di lavoratori specializzati** in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.  
E' integrabile qualora la **sospensione non interessi l'intera maestranza** ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es: carpentieri, imbianchini..), che terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. **Le domande relative ad intere maestranza non sono accoglibili**.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

**Causali - Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016.**

### **Ulteriori fattispecie non integrabili**

In ogni caso non sono meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:

- a) mancanza di fondi;*
- b) chiusura per ferie;*
- c) preparazione campionario;*
- d) infortunio o morte del titolare;*
- e) sosta stagionale, inventario;*
- f) mancanza di fondi impresa committente.*

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Durata – art. 12**

- Durata massima della CIGO pari a di **13 settimane continuative**.
- Il periodo può essere **prorogato trimestralmente** fino a un **massimo complessivo di 52 settimane**.
- Dopo 52 settimane **CONSECUTIVE** di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere prodotta **per la stessa unità produttiva**, solo dopo ulteriori 52 settimane di normale attività lavorativa.
- L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi **NON CONSECUTIVI** non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un **biennio mobile**.

**Tali limiti non trovano applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di eventi oggettivamente non evitabili** (es: eventi naturali) ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese del settore edile e lapideo, confermando così la disciplina vigente.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Durata – art. 12**

#### **NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI**



- **non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile**, con riferimento a tutti i **lavoratori** dell'unità produttiva **mediamente occupati nel semestre precedente** la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
- con riferimento all'unità produttiva interessata, **l'impresa deve comunicare il numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente** distinti per orario contrattuale.

#### **Circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016**

- A chiarimento del msg. 779/2016 si precisa che le **autocertificazioni** rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette autocertificazioni devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.
- **Eventi oggettivamente non evitabili**: le ore computano ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore indennizzabili

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Durata – art. 12

### NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

#### ESEMPIO DI CALCOLO – Circolare Inps 197/2015

Numero lavoratori  
dell'Unità Produttiva

$$\sum_i \left[ \frac{(\text{HH\_Medio}_{(i)} / 100) \times (\text{Perc\_Media\_PT}_{(i)} / 100) \times (\text{Mesi\_Presenza}_{(i)} / 6) \times 104}{3} \right]$$

3

HH\_Medio<sub>(i)</sub> = Orario medio contrattuale del lavoratore i effettuato sulla UP riferito al semestre precedente;

Perc\_Media\_PT<sub>(i)</sub> = Percentuale media part-time del lavoratore i nel semestre precedente;

Mesi\_Presenza<sub>(i)</sub> = Mesi di presenza sulla UP del lavoratore i nel semestre precedente;

Codice Fiscale Addetto (*)	Mansione / Reparto	Qualifica (I/O/A/X) (*)	Interessato Cile (*)	Giorni di ferie da fruire dell'anno precedente	E' stata programmata riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, c. 3) (*)	Orario medio contrattuale effettuato sulla UP riferito al semestre precedente.(1) (*)	Percentuale media part-time (2) (*)	Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente (3) (*)	Coefficiente di presenza	Totale ore lavorabili nel biennio mobile	1/3 ore lavorabili nel biennio mobile	
CIGO MARIA	ASSENTEISTA	O	S	0	N	4000	100	6	1,00	4.160,00	1386,67	
CIGS LUIS	ASSENTEISTA	O	S	0	N	4000	100	6	1,00	4.160,00	1386,67	
CIGO SEGHEI	ASSENTEISTA	O	S	0	N	4000	100	6	1,00	4.160,00	1386,67	
FORNERO ELISA	CAPO PENSIONE	I	S	125870	N	2000	50	6	0,50	1.040,00	346,67	
POLETTI GIULIANO	CAPO ASSISTENZA	I	S	365000	N	1500	37,5	6	0,38	585,00	195,00	
BOERI TITO	CAPO SPERANZA	I	S	1570000	N	1000	25	6	0,25	260,00	86,67	
MASTROPASQUA ANTONIO	CAPO ASSENTEISTI	I	S	2800940	N	500	12,5	6	0,13	65,00	21,67	
Media occupazionale										4,25	14.430,00	4810,00



## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Durata e computi – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197

Esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell'istanza e al **periodo** autorizzato:

#### A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015

- *Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015*
  - limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l'intero periodo rientra nel computo
  - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
  - limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l'intero periodo.

#### B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015

- *Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015*
  - limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l'intero periodo rientra nel computo
  - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
  - limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.9.2015/31.10.2015.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Contribuzione – art. 13**

Contribuzione **ORDINARIA** a carico delle imprese interessate (CIGO) sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nelle seguenti misure:

AMBITO DI APPLICAZIONE	CTR. ORDINARIO
dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti*	<b>1,70%</b>
dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti*	<b>2,00%</b>
operai delle imprese dell'industria e artigianato edile	<b>4,70%</b>
operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei	<b>3,30%</b>
impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti*	<b>1,70%</b>
impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti*	<b>2,00%</b>

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Contribuzione – art. 13**

- Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, lo stesso è determinato con effetto dal **1° gennaio di ogni anno sulla base del n. medio di dipendenti in forza** (compresi lavoratori a domicilio e apprendisti) nell'anno precedente.
- Per le imprese **costituite nel corso dell'anno solare** si fa riferimento al n. medio dei dipendenti alla fine del **primo mese di attività**.
- L'impresa è tenuta a **comunicare all'Inps, CON APPOSITA DICHIARAZIONE** - gli **eventi che modifichino la forza lavoro** al fine del computo dell'organico utile a determinare la contribuzione.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Contribuzione – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197**

- Le **nuove misure contributive** si applicano **a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto** legislativo n. 148/2015. Pertanto, **a partire dal mese di settembre 2015**, opereranno le aliquote di contribuzione ordinaria nella misura definita dall'articolo 13 del predetto decreto.
- Eventuali **differenze a credito** delle aziende saranno definite **secondo la prassi in uso**.
- Anche per i lavoratori assunti con **contratto di apprendistato professionalizzante** la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria ha la **medesima decorrenza (settembre 2015)**. I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta contribuzione sono illustrati con messaggi Inps. 24 del 5 gennaio 2016.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Contribuzione – art. 13** **(cfr anche Circ. Inps 199 del 15.11.2016)**

Contributo **ADDIZIONALE** a carico delle imprese interessate (CIGO) determinato **in funzione dell'effettivo utilizzo** (vedi art. 5):

<b>Settimane di effettivo utilizzo nel quinquennio mobile</b>	<b>Misura del contributo addizionale</b>
Fino a 52 settimane	<b>9%</b>
Oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane	<b>12%</b>
Oltre le 104 settimane	<b>15%</b>

## FERIE E CIGO

### Circolare n. 199 del 15.11.2016

- In caso di Cigo a zero ore o sospensione totale dell'attività lavorativa, l'esercizio del diritto di godimento delle ferie, **sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione**, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva.
- Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, **il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie**, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

### Modalità erogazione e termini conguaglio indennità – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197

- Viene introdotto un **termine di decadenza pari a 6 mesi**, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori (**Circ. Inps n. 199 del 15.11.2016 – la decadenza decorrerà dal giorno 16 del terzo mese successivo alla data della prevista circ.inps**)



- A tal riguardo, si sottolinea che ad **ogni istanza di CIGO** o ad **ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà** dovrà **corrispondere**, da parte delle sede INPS, **un'unica autorizzazione** relativa all'intero periodo per ogni unità produttiva interessata.
- Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell'impresa. I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all'Istituto; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall'azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall'azienda. Dalla data di pubblicazione della presente circolare, **nel campo data di assunzione del quadro del suddetto modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell'unità produttiva (?)**.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Informazione e consultazione sindacale – art. 14**

- L'azienda deve **comunicare preventivamente** alle RSA/RSU:
  - cause di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro;
  - entità e durata prevedibile;
  - numero di lavoratori interessati.

A mezzo PEC o Raccomandata

- **Su richiesta** di una delle parti, segue un **esame congiunto**.
- L'intera procedura di consultazione deve **esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva** (10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti).


## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Informazione e consultazione sindacale – art. 14**

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa:

- l'impresa è **tenuta a comunicare alle RSA/RSU** la durata prevedibile della sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;
- se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l'azienda o le RSA/RSU possono richiedere, **entro 3 giorni** dalla comunicazione aziendale, l'effettuazione di **un esame congiunto** (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro;
- per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dei lapidei, le disposizioni di cui sopra si applicano **solo alle richieste di proroga** dei trattamenti di sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane.

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Procedimento – art. 15

-  La **domanda** di concessione del trattamento di CIGO deve essere **presentata telematicamente** all'INPS **entro** il termine di **15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** (vedi anche *Messaggio Inps del 24 settembre 2015, n. 5919*).
- Nella domanda di CIGO devono essere indicati:
  - **la causa di sospensione o riduzione;**
  - **la presumibile durata;**
  - **i nominativi interessati;**
  - **le ore richieste.**

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Procedimento – art. 15

- Se la **domanda** è **presentata dopo il termine** indicato, l'eventuale **trattamento di integrazione** salariale **NON** potrà aver luogo **per periodi anteriori di una settimana** rispetto alla data di presentazione.
- Qualora dalla **omessa** o **tardiva** presentazione della domanda **derivi un danno** ai lavoratori per la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, **l'impresa è tenuta a corrispondere** ai lavoratori stessi **una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.**



## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Procedimento – art. 15**

Articolo 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016

Modifica l'art. 15, comma 2, D.Lgs. 148/2016

«La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento».

**EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI (es: intemperie):** la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Procedimento – art. 15**

Articolo 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016

Modifica l'art. 15, comma 2, D.Lgs. 148/2016

#### **Messaggio Inps n. 4752 del 23 novembre 2016**

Dal punto di vista operativo potranno essere presentate **entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento** le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

- 1. Motivi meteorologici-Settore industria**
- 2. Motivi meteorologici-Settore edilizia**
- 3. Incendi, crolli o alluvioni**
- 4. Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità**

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Procedimento presentazione domanda e termini di presentazione– Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197

- La **domanda**, infatti, in base all'art. 15, deve riportare, **oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.**
- E' previsto il **nuovo termine di 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. **Nel computo** del predetto termine, secondo i principi generali, **si esclude il giorno iniziale.** **Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.**
- **Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l'Istituto consente l'invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV** contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate. Tale allegato, *in via transitoria*, potrà essere **trasmesso anche successivamente all'invio della domanda** e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it).

## INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Procedimento presentazione domanda e termini di presentazione– Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197



- Circa il **termine di presentazione** delle istanze è considerato, in attesa dell'implementazione delle procedure informatiche, **come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.**
- Qualora il **primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì**, l'azienda, ai fini dell'osservanza dei termini perentori di presentazione dell'istanza, **potrà indicare diverso giorno di inizio con flag in apposito campo, apparirà un menù a tendina dal quale selezionare il diverso giorno d'inizio (allegare sempre autocertificazione).**
- A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

### **Concessione – art. 16**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.

È demandata ad un Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione (*termini scaduti il 23.11.2015*).

- [DM 95442 del 15/04/2016](#) → [G.U. 14/06/2016](#) → [entrata in vigore il 29/06/2016](#)

## **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

INPS, mess. N. 4315 del 27 ottobre 2016

### **OBBLIGO DEL TICKET PER LE DOMANDE DI CIGO**



Per l'invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questa uno specifico codice « c.d. ticket».

Il predetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di CIG richiesta.

Dal **20 novembre 2016** esteso anche alle domande trasmesse off-line con file .xml. - tutte le domande telematiche CIGO inviate con il flusso .xml, per poter essere protocollate ed inviate alla sede Inps, dovranno necessariamente essere così integrate.



## IL PUNTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI OPERATIVITA'

# CIGO

**RICCARDO DRAGO – CONSULENTE DEL LAVORO**

### **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività – settore industria non edile**

Riepilogo adempimenti (circ. INPS 1/08/2016 n. 139) :

- 1) Comunicazione apertura procedura alle OO.SS con raccomandata o pec (particolarità per eventi non oggettivamente evitabili)
- 2) In caso di richiesta da parte delle OO.SS. – verbale di consultazione
- 3) Domanda entro il termine di 15 giorni dell'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o, **per gli eventi non oggettivamente evitabili, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento** (termine applicabile agli eventi verificatesi dal 08/10/2016 per effetto dell'entrata in vigore del l' art. 2 D.Lgs. 24.09.2016 n. 185 – Messaggio Inps n. 4752 del 23/11/2016)  
Allegati:
  - comunicazione alle OO.SS. con le relative ricevute di invio
  - relazione tecnica resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
  - verbale se presente
  - elenco lavoratori (prospetto CSV)
  - eventuale autocertificazione utilizzo CIGO ultimi 24 mesi
  - per eventi meteo allegare bollettino meteorologico
- 4) In caso di pagamento diretto i lavoratori dovranno predisporre modello SR163

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività – settore Edilizia**

Riepilogo adempimenti (D.Lgs. 148/2015, circ. INPS 148/1994) :

- 1) La normativa speciale per la Cig Edilizia non prevede una procedura di consultazione sindacale salvo i casi di richiesta **di proroga** di CIGO per **situazioni temporanee di mercato** (co.5 art.14 D.Lgs. 148/2015)
- 2) Domanda entro il termine di 15 giorni dell'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o, **per gli eventi non oggettivamente evitabili (meteo ecc.), entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento** ( termine applicabile agli eventi verificatesi dal 08/10/2016 – per effetto dell'entrata in vigore del art. 2 D.Lgs. 24.09.2016 n. 185 - Messaggio Inps n. 4752 del 23/11/2016)
  - Allegati:
  - elenco lavoratori (prospetto CSV)
  - relazione tecnica resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
  - comunicazione alle OO.SS. con le relative ricevute di invio (solo in caso di proroga CIGO) e relativo verbale se presente
  - eventuale autocertificazione utilizzo CIGO ultimi 24 mesi
  - per eventi meteo allegare bollettino meteorologico
- 4) In caso di pagamento diretto i lavoratori dovranno predisporre modello **SR163**

## **C.I.G.O. per sospensione o riduzione attività produttiva Operatività – settore industria/proroga Cigo edilizia**

Comunicazione alle OO.SS. : L'impresa deve fare una comunicazione **preventiva** alle RSA o alle RSU (ove esistenti) nonché alle articolazioni territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in sintesi Cgil Cisl Uil e Ugl)

Contenuto: nella comunicazione devono essere indicate le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (co.1 art.14 D.Lgs 148/2015)

Modalità invio: le comunicazioni alle OO.SS. devono essere inoltrate a mezzo **Pec o Raccomandata**. (circ. INPS 139/2016).

Si ritiene che nel caso di presenza di RSA o RSU alle stesse può essere inoltrata mediante raccomandata a mano debitamente sottoscritta per ricevuta. **La comunicazione alle RSA o RSU non esclude la comunicazione alle OO.SS.**

Su richiesta di una delle parti potrà svolgersi un esame congiunto della situazione. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla comunicazione (10 giorni per le imprese fino 50 dipendenti). (Co. 2 e 3 art. 14 D.lgs. 148/2015)

**Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale  
determina l'inammissibilità della domanda.**

## **C.I.G.O. per eventi oggettivamente non evitabili** **Operatività – settore Industria**

Trattasi di quelle causali de casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore (circ. INPS 197/2015)

Comunicazione: nel caso in cui non sia differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva la comunicazione deve contenere la durata presumibile della sospensione/riduzione dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione/riduzione sia superiore a 16 ore settimanali, si procede **su richiesta** (del datore di lavoro o delle OO.SS./RSA-RSU) da presentare **entro 3 giorni dalla comunicazione**, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. Procedura da esaurirsi **entro 5 giorni** a quello della richiesta. (co. 4 art. 14 D.Lgs 148/2015).

- si ritiene che le modalità di invio della comunicazione e della eventuale richiesta datoriale di consultazione debbano avvenire sempre **per Pec/raccomandata**. (da allegare alla domanda di cigo all'INPS)

**Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale determina l'inammissibilità della domanda.**

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività – settore Industria e edilizia**

Domanda (co. 1 art. 15 D.Lgs 148/2015)

La domanda deve essere presentata **telematicamente** all'INPS, entro:

- Generalità dei casi: entro **15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa
- Eventi oggettivamente non evitabili (eventi naturali, incendi ecc.): entro **la fine del mese successivo** a quello in cui si è verificato l'evento.

In caso di **apprendisti** interessati dalla riduzione/sospensione deve essere predisposta una **domanda separata**.

Modalità di trasmissione: la trasmissione deve avvenire attraverso il portale INPS servizi Online e dal 20 Novembre 2016 **tutte** le domande dovranno essere inviate con l'obbligo di utilizzo del **ticket** generato da Uniemens.

La domanda può essere inviata utilizzando:

- a) flusso Web – Unicigo Cig ordinaria – flusso web – UNICIGO.
- b) flusso XIm (domande off-line) – associando le domande stesse al ticket Uniemens. (messaggio INPS 4315 del 27.10.2016)

Gli Uniemens dei lavoratori interessati dalla cig dovranno essere associati, mediante l'esposizione del Ticket, alla domanda presentata.

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

**CAUSE DI INTERVENTO:** si può avere l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria in due ipotesi di sospensione dell'attività produttiva dell'azienda (co. 1, art. [11, D.Lgs 148/2015](#)):

- **eventi transitori e non imputabili** all'imprenditore o ai dipendenti;
- **situazioni temporanee di mercato** (co. 1, art. 1, DM 95442/2016).

La **transitorietà** della situazione aziendale e la **temporaneità** della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa (co. 2, [art. 1, DM 95442/2016](#)).

La **non imputabilità** all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste invece nell'involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti (co. 3, [art. 1, DM 95442/2016](#)).

Tali requisiti devono essere valutati tenendo conto complessivamente della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell'azienda nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti ([INPS, circ. 139/2016](#)).

La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste invece nell'involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti (co. 3, [art. 1, DM 95442/2016](#)).

Rilevano anche le ipotesi di ciclica riproposizione delle sospensioni ([INPS: circ. 139/2016](#)).

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

**RELAZIONE TECNICA** – deve contenere in dettaglio:

- le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività;
- dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato (co. 1, [art. 2, DM 95442/2016](#)).

Ai sensi del co. 2, art. [16, D.Lgs. 148/2015](#), con il [DM 95442/2016](#) sono stati definiti i criteri di esame delle domande di concessione e a tale proposito sono stati predisposti 9 fac-simile (allegati alla circ. INPS 139/2016) :

1. Mancanza di lavoro o di commesse
2. Crisi di mercato
3. Fine cantiere o fine lavoro- Fine fase lavorativa
4. Perizia di variante e suppletiva al progetto
5. Sciopero di un reparto o di altra impresa
6. Mancanza di materia prime o componenti
7. Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità, Sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori
8. Guasti ai macchinari Manutenzione straordinaria
9. Eventi meteorologici

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività – Relazione tecnica

AII.2

**FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA  
DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016**

AII.2

**CAUSALE: MANCANZA DI LAVORO O DI COMMESSE<sup>1</sup>**

3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc.);

4. Ulteriori annotazioni

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA E ALL'UNITÀ PRODUTTIVA	
Denominazione	
Matricola/Codice fiscale	
Unità Produttiva	
Data inizio attività produttiva	

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.)**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a ..... prov. .... il .....  
residente a ..... Prov. .... Cap .....  
Via ..... Tel. ....

**IN QUALITÀ DI:**

titolare  legale rappresentante

dell'azienda ..... codice fiscale ..... posizione INPS ..... in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal ..... al .....

DICHIARA

1. Illustrare l'attività aziendale e l'andamento negativo o involutivo a seguito della mancanza di ordini e di commesse in relazione all'attività aziendale dei due anni precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni;

2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;

<sup>1</sup> Le relazioni tecniche devono essere riferite all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, a nulla rilevando eventuali circostanze sopravvenute durante il periodo di integrazione salariale.

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI <sup>1</sup>				
		Anno .....	Anno .....	Anno in corso
Fatturato				
Risultato operativo				
Risultato d'impresa	Utile			
	Perdita			
Indebitamento				
	Debiti finanziari nei confronti di:			
	Banche			
	Istituti finanziari			
	Società controllante			
	Altro			
Debiti verso fornitori				

Si allega documento di riconoscimento.

Data ..... Timbro e firma  
Rappresentante Legale / Delegato

<sup>1</sup> Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento) risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile disponibile, relativa alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni. Es. nel periodo richiesto dal 05/09/2016 al 4/12/2016 dovrà essere riportato l'andamento degli indicatori economico-finanziari riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016.

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

### RELAZIONE TECNICA – concetti base:

1. Illustrare le ragioni che hanno determinato la riduzione/sospensione dell'attività
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine
4. Indicatori economico finanziari (se richiesti dagli allegati circ. INPS 139/2016): Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento) risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile **disponibile**, relativa **all'anno in corso e alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto** o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni. Es. nel periodo richiesto dal 05/09/2016 al 4/12/2016 dovrà essere riportato l'andamento degli indicatori economico-finanziari riferiti agli anni 2014, 2015 e **2016**.

**Allegare la Relazione Tecnica alla domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante allegando copia del documento di identità**



## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Criteria di esame delle domande di concessione D.M. 95442/2016**

### **Mancanza di lavoro o di commesse**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse (co. 1, [art. 3, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta l'andamento degli ordini di lavoro e delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio (co. 2, [art. 3, DM 95442/2016](#)). Non applicabili per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre (co. 4, [art. 3, DM 95442/2016](#)). L'integrabilità è dimostrata laddove nella relazione tecnica sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa ([INPS, circ. 139/2016](#)).

### **Crisi di mercato**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante **dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa** (co. 3, [art. 3, DM 95442/2016](#)). Non applicabile per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre (co. 4, [art. 3, DM 95442/2016](#)). L'integrabilità è dimostrata laddove nella relazione tecnica sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa ([INPS, circ. 139/2016](#)).

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Criteria di esame delle domande di concessione D.M. 95442/2016**

### **Fine cantiere o fine lavoro**

Brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa, non superiori a 3 mesi, tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro (co. 1, [art. 4, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la durata prevista e la fine dei lavori e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori (co. 3, art. 4, DM 95442/2016). L'integrabilità di tale fattispecie è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro non sia superiore a 3 mesi. Ne consegue che le soste superiori a 3 mesi non sono integrabili ([INPS, circ. 139/2016](#)).

### **Fine fase lavorativa**

Sospensione dell'attività dei lavori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego (co. 1, [art. 4, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la durata prevista e la fine della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori (co. 3, [art. 4, DM 95442/2016](#)). Tale fattispecie è integrabile qualora la sospensione non interessi l'intera maestranza, ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione. Le domande relative ad intere maestranza non sono accoglibili ([INPS, circ. 139/2016](#)).

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Criteri di esame delle domande di concessione D.M. 95442/2016**

### **Perizia di variante e suppletiva al progetto**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera (co. 2, [art. 4, DM 95442/2016](#)). Tale fattispecie è integrabile quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d'opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d'opera (ampliamento dei lavori per l'utilizzo dei ribassi delle basi d'asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.) ([INPS, circ. 139/2016](#)).

### **Mancanza di materia prime o componenti**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa (co. 1, [art. 5, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta le modalità di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo (co. 2, [art. 5, DM 95442/2016](#)). L'integrabilità della fattispecie è dimostrata dalle ricerche di mercato effettuate (tramite e-mail, contatti epistolari etc. ) rimaste senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse. Di contro, in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro la domanda è rigettata perché la fattispecie è imputabile al datore di lavoro ([INPS, circ. 139/2016](#)).

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Criteri di esame delle domande di concessione D.M. 95442/2016**

### **Eventi meteo**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici (co. 1, [art. 6, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta l'evento meteorologico e illustra l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla stessa sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (co. 2, [art. 6 DM 95442/2016](#)). I criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'[INPS, con messaggio n. 28336/1998 \(INPS; circ. 139/2016\)](#).

### **Sciopero di un reparto o di altra impresa**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO (co. 1, [art. 7, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima (co. 2, [art. 7, DM 95442/2016](#)). La domanda viene accolta se: - lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO; - vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero; - in caso di sciopero di altra impresa, sussiste il collegamento con l'attività di quest'ultima (co. 3, [art. 7, DM 95442/2016](#)).

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Criteria di esame delle domande di concessione D.M. 95442/2016**

### **Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa (co. 1, [art. 8, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori comprovanti la natura dell'evento (co. 3, [art. 8, DM 95442/2016](#)). In caso di mancata fornitura dell'energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile ([INPS, circ. 139/2016](#)).

### **Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità**

Sospensione o riduzione dell'attività per eventi improvvisi e di rilievo quali alluvioni o terremoti (co. 2, [art. 8, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa (co. 3, [art. 8, DM 95442/2016](#)).

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Criteria di esame delle domande di concessione D.M. 95442/2016**

### **Sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori**

Sospensione o riduzione dell'attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa (co. 2, [art. 8, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa (co. 3, [art. 8, DM 95442/2016](#)).

### **Guasti ai macchinari**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile (co. 1, [art. 9, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la puntuale effettuazione della manutenzione e l'imprevedibilità del guasto e ad essa è allegata l'attestazione dell'impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto (co. 2, [art. 9, DM 95442/2016](#)).

### **Manutenzione straordinaria**

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione (co. 1, [art. 9, DM 95442/2016](#)). La relazione tecnica documenta la puntuale effettuazione della manutenzione e l'imprevedibilità del guasto e ad essa è allegata l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile (co. 2, [art. 9, DM 95442/2016](#)).

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Avversità meteorologiche – criteri: Messaggio INPS n. 28336 del 28/7/98**

### **Pioggia e neve**

In relazione specificamente all'evento "pioggia" si conferma che il valore pari o superiore ai mm 3 costituisce il parametro di riferimento per la valutazione dell'incidenza delle precipitazioni, quale causale integrabile, nello specifico settore dell'agricoltura.

Il suddetto parametro non può applicarsi in modo rigido anche agli altri settori dell'attività produttiva e, in particolare all'edilizia, rispetto alla quale va invece opportunamente adottato, tenendo conto della diversificata tipologia delle lavorazioni, il cui regolare svolgimento può essere ostacolato da livelli di pioggia anche minimi e, comunque, inferiori ai 3 mm.

In linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento, secondo la prassi consolidata:

- le precipitazioni attestata tra i mm 2 e i mm 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;

- i livelli minimi di pioggia, comunque non inferiori ai mm 1,50, in caso di interruzioni di attività di escavazione in cave di materiali lapidei o edili di prestito, di esecuzione di fondazioni, o, movimento terra, di lavori stradali, di impiantistica, di arginamento di corsi d'acqua; in tali casi si tiene conto delle precipitazioni verificatesi non solo nelle 24 ore ma anche nei giorni precedenti;

- il livello di pioggia non inferiore a mm 1 nelle attività consistenti in lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione, impermeabilizzazione, copertura tetti, atteso che non possono essere effettuati a regola d'arte su superfici e piani di posa non perfettamente asciutti. Sullo svolgimento di dette lavorazioni può incidere negativamente anche l'alto tasso di umidità, fenomeno valutabile ai fini della concessione delle integrazioni salariali.

È necessario tenere presente, in generale, che laddove la registrazione della pioggia viene effettuata giornalmente una sola volta (normalmente alle ore 9 come in molte stazioni pluviometriche degli uffici idrografici), il quantitativo rilevato seppure è considerato convenzionalmente come misura delle precipitazioni del giorno stesso, di fatto è riferibile a quelle verificatesi nell'arco temporale delle ventiquattro precedenti.

Criteri analoghi a quelli utilizzati per la valutazione della incidenza della pioggia sull'attività produttiva si applicano in caso di "neve".

In tale ipotesi le precipitazioni che si verificano nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto della domanda, assumono un maggiore rilievo in quanto alcune attività sono sicuramente impedito non solo dalla contestuale caduta della neve, ma anche dal suo permanere al suolo o dal suo scioglimento.

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** **Operatività** **Avversità meteorologiche – criteri: Messaggio INPS n. 28336 del 28/7/98**

### **Gelo**

Relativamente all'evento "gelo" le temperature al di sotto di 0 gradi sono considerate più o meno valide a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. Ovviamente per il settore dell'edilizia lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.

In linea di massima viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.

Tale criterio è suscettibile di eccezioni qualora sia comprovato, con idonea documentazione, che l'unica lavorazione in atto nel cantiere, ad esempio l'applicazione di vernici speciali o di rivestimenti in materiale plastico, non può essere effettuata se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.

In alcuni casi, con riferimento a specifici tipi di lavorazioni, vengono presi in considerazione anche gli eventuali effetti negativi del disgelo.

### **Oscurità, nebbia e foschia**

Con particolare riferimento al settore dell'edilizia e affini, di norma "l'oscurità" non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno. La nebbia e la foschia sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l'unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).

### **Vento**

Il vento può dar luogo ad intervento integrativo qualora la sua intensità, in rapporto al tipo di lavoro svolto ed all'ubicazione dell'unità produttiva, sia particolarmente incidente sulla prosecuzione dell'attività.

Con particolare riferimento alle attività rientranti nell'edilizia e nell'escavazione e lavorazione di materiale lapideo, quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, è stata prestabilita a suo tempo, in linea di massima, (v. circolare n. 148 del 13.5.1994) la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h vento forte).

Può essere valutato positivamente anche il vento che presenti una minore velocità in presenza di fasi di lavoro svolte ad una notevole altezza dal suolo (ad esempio su pali o tralicci, su tetti o con l'impiego di gru, nonché di escavazioni di marmi o simili in zone collinari e di alta montagna), ovvero di attività che presuppongono l'uso di fiamma ossidrica.

### **Alte temperature**

Le temperature eccezionalmente elevate che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole ovvero l'utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore (vedi armamento ferroviario), possono costituire evento che può dare titolo al trattamento integrativo.

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

### ELENCO LAVORATORI - FILE CSV:

Al fine di verificare i limiti di durata previsto dal co. 5 dell'art. 12 D.Lgs 148/2015 (1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile) e il controllo dell'anzianità lavorativa (co. 2 art. 1) (90 giorni di effettivo lavoro) alla domanda deve essere allegato un file in formato CSV contenente le informazioni dettagliate sui lavoratori dell'azienda o unità produttiva interessata dalla CIGO.

Codice Fiscale Addetto (*)	Codice Catastale Comune Domicilio (*)	Cap Domicilio (**)	Indirizzo Domicilio (**)	E-mail (**)	Telefono (**)	Mansione / Reparto	Qualifica (UO/A/R) (*)	Interessato CIG (*)	Giorni di ferie non godute nell'anno precedente	E' stata programmata riduzione di orario superiore al 50% nei 12 mesi precedenti (A/E/S/X) (*)	Quota medio contrattuale effettiva sulla U.P. riferita al semestre precedente (0/1) (*)	Percentuale media part.time (0/1) (*)	Mesi di presenza sulla U.P. nel semestre precedente (0/1) (*)	Coefficiente di presenza	Totale ore lavorate nel biennio mobile	U.P. ore lavorabili nel biennio mobile
AAAAAAAAAAAA						Amministrazione	D	S	0	N	2000	200	4	1,00	2.150,00	210,00
BBBBBBBBBBBB						Amministrazione	D	S	0	N	2000	200	4	1,00	2.150,00	210,00
CCCCCCCCCCCC						Produzione	D	S	0	N	4000	200	4	0,50	2.050,00	200,00
DDDDDDDDDDDD	0501	00044	Indirizzo 1	aaa.aaa.aaa@mail.it	33/21406	Produzione	D	S	0	S	3000	200	4	0,80	3.140,00	100,00
EEEEEEEEEEEEEE	0501	00045	Indirizzo 2	aaa.aaa.bbb@mail.it	33/21407	Amministrazione	I	S	12	S	3000	200	4	0,80	3.180,00	100,00
FFFFFFFFFFFFFF	0501	00046	Indirizzo 3	aaa.aaa.ccc@mail.it	33/21408	Amministrazione	I	S	12	S	3800	200	4	1,00	4.020,00	130,00
GGGGGGGGGGGG						Produzione	A	N	12	N	4000	200	0	0,17	670,33	210,00
Media														4,97	17.185,00	5728,50

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9                    10                    11                    12                    13                    14

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

### ELENCO LAVORATORI - FILE CSV:

Indicazioni di compilazione:

1. Cognome e nome
2. Codice catastale comune domicilio
3. Cap.
4. E-mail lavoratore (in mancanza mail azienda)
5. N. telefono lavoratore (in mancanza n. telefono azienda)
6. Mansione/reparto
7. Qualifica (I-impiegato, O-operaio, A-apprendista, X-altro)
8. S se interessato da Cig - N se non interessato
9. Giorni di ferie non godute relative alla gestione anno precedente
10. Indicare S se il lavoratore è stato interessato da riduzione di orario superiore al 50% nei 12 mesi precedenti
11. Orario medio previsto dal CCNL (tempo pieno) nel semestre precedente (indicare valori con 2 decimali (40 ore indicare 4000))
12. Percentuale media Part.Time nel semestre precedente
13. Mesi di presenza nella U.P. nel semestre precedente

Note: Attenzione i campi da 2 a 6 sono utili per avviare il lavoratore alle politiche attive del lavoro

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

ELENCO LAVORATORI - FILE CSV: alcune precisazioni

- Vanno riportati **tutti i lavoratori occupati** nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale (compresi anche i lavoratori non aventi diritto: dirigenti, lavoratori non aventi i requisiti di anzianità ( 90 giorni) , lavoratori cessati nel periodo (i lavoranti a domicilio).
- Compilare tutte le colonne compresi i dati relativi alla e-mail e al numero di telefono del lavoratore. In mancanza indicare i riferimenti aziendali
- Indicare i **giorni** di ferie non usufruite relative all'anno/gestione precedente.

**Per allegare il file, che in compilazione è in formato Excel, deve essere salvato/trasformato in formato CSV.**

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

### BOLLETTINI METEO

La circolare INPS 139/2016 prevede l'obbligo di allegare il bollettino meteo alle domande CIG per eventi meteorologici .

La sede provinciale INPS di Vicenza ha ribadito che per la regione Veneto sono in condizione di verificare la situazione meteo e pertanto non risulta ostativo all'accoglimento della domanda la mancanza del bollettino in parola.

Diversamente per i cantieri fuori regione tale adempimento diventa necessario.

Si ritiene, comunque, di fornire il canale di reperimento dei bollettini meteo della Regione Veneto:

- Sito ArpaVeneto/homepage
- cliccare su "Dati Ambientali"
- a sx dello schermo sono disponibili i dati meteo-idro degli ultimi 60 gg
- selezionando, compare la cartina del Veneto con sopra i parametri delle Province e degli eventi disponibili alla consultazione.
- Dopo aver selezionato questi dati si va a cercare la centralina più vicina all'ubicazione del cantiere interessato.

**Il reperimento di tali dati consente di verificare l'entità dell'evento per poter compilare con più cognizione di causa la 'relazione dettagliata' – se in possesso si consiglia di allegare il bollettino alla domanda -.**

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

### AUTOCERTIFICAZIONE CIGO USUFRUITA (CIRC. INPS 58/2009 E CIRC. INPS 197/2015)

Ai limiti massimi previsti per la CIGO (52 settimane in un biennio mobile e 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile -art. 12 D.lgs 148/2015) si applicano i criteri di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Si considera usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato **sei giorni o cinque in caso di settimana corta**.

Pertanto è necessario monitorare l'utilizzo delle giornate di CIGO e presentare, ad ogni domanda, o alla prima domanda prossima alla raggiungimento dei limiti dell'art. 12 (**di settimane autorizzate**) una autocertificazione in cui comunicare le reali giornate di sospensione/riduzione utilizzate.

## Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività

### FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE CIGO USUFRUITA (CIRC. INPS 58/2009 E CIRC. INPS 197/2015)

DITTA			POS. INPS N.		
UNITA' PRODUTTIVA					
<p>Il sottoscritto legale rappresentate della scrivente con la presente certifica le giornate di fruizione della cassa integrazione ordinaria e precisa che l'orario di lavoro aziendale settimanale si sviluppa su <b>5 o 6</b> giorni settimanali</p>					
MESE	GG. CIGO USUFRUITI	SETTIMANE CIGO USUFRUITE			
gen-15	XXXX	GG/5 IN CASO DI SETTIMANA CORTA			
		GG/6 IN CASO DI SETTIMANA 'LUNGA'			
ESEMPIO					
gen-15	15	3 settimana corta			
	15	2,5 settimana lavorativa di 6 giorni			
feb-15	18	3,6 settimana corta			
	18	3 settimana lavorativa di 6 giorni			
TOTALE			DATA	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	TIMBRO E FIRMA

## **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Operatività**

### **ASPETTI CHE MERITANO APPROFONDIMENTI / RIFLESSIONI**

- Termini presentazione domande
- Domanda CIGO industria preventiva o consuntiva?
- Indicazione data ripresa attività
- Allegare eventuale verbale e comunicazione alle OOSS (con relative ricevute di invio)
- Relazione tecnica – scelta causa di intervento
- Termine di decadenza recupero CIG – sei mesi dalla fine del periodo di concessione
- Contributo addizionale – fasce – computo
- Coesistenza di più ticket uniemens
- Unità produttive – inserimento nel portale e successiva gestione in domanda Cig
- File CSV - Ferie pregresse – edilizia – industria
- Modello SR 163 per pagamenti diretti
- Eventi meteo – Bollettini meteorologici

